SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 dicembre 1988, n. 557.

Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive integrazioni, sono iscritti d'ufficio anche gli appuntati e i militari di truppa in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

1. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è amministrato da un consiglio composto di sette membri: sei nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro del tesoro. Esso è articolato in due distinte gestioni: una per i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, ed una per gli appuntati e i militari di truppa della medesima Arma.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari di truppa che cesseranno dal servizio per limiti di età prima del compimento del sesto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi possono però essere iscritti al Fondo a domanda; in tale caso, all'atto del collocamento a riposo, saranno restituiti loro i contributi versati, insieme con gli interessi legali maturati.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il R.D.L. n. 930/1933 reca: «Istituzione del Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 321):

Presentato dal sen. SAPORITO ed altri il 29 luglio 1987.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 9 dicembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 27 aprile 1988.

Assegnato nuovamente alla 4ª commissione, in sede deliberante, il 9 maggio 1988.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 12 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2711):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 2 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 6, 14, 20, 27 luglio 1988 e approvato il 13 dicembre 1988.

88G0634

LEGGE 27 dicembre 1988, n. 558.

Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, per la presentazione delle domande concernenti l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZANONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 17/1986 (Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia) è il seguente:

«Art. 6. — L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in congedo assoluto e via hanno titolo, avverrà in base a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 935):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 14 marzo 1988.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 19 aprile 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 1° giugno 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2840):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 15 giugno 1988, con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 14, 20, 27 luglio 1988 e approvato il 13 dicembre 1988.

88G0635

LEGGE 30 dicembre 1988, n. 559.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, n. 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il numero 3 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di età, ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'intero art. 16 della legge n. 1084/1971, come sostituito dall'art. 1, comma 10, della legge n. 61/1987:

«Art. 16. — Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;

2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque età, dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sempreché la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;

3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2974):

Presentato dall'on. MANCINI Vincenzo ed altri il 7 luglio 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 5 ottobre 1988;

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 7 ottobre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1351):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 26 ottobre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 16 novembre 1988 e approvato il 21 dicembre 1988.

88G0619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità acccademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 121, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolato sotto l'intitolazione che lo precede:

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Normativa generale

Art. 122. — Nell'Università degli studi di Messina sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

informatica;
tecnici di ortofonia;
tecnici di otoneurologia.

Art. 123. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 124. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 125. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 126. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 127. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al succitato articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Art. 128. — Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 129. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al

consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 130. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 131. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 132. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 133. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1988
Registro n. 70 Istruzione, foglio 369

88A5694

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 novembre 1988.

Nuove modalità e condizioni per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali a valere sul fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, punto *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, punto *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782, il quale — nell'autorizzare il conferimento al Mediocredito centrale della somma di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei mediocrediti regionali per essere da questi impiegate nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese — prevede che con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, siano stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 3 dicembre 1980 n. 542256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1980, n. 337, recante disposizioni circa durata, garanzie, modalità e condizioni per la concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali a valere sul fondo costituito presso il mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, punto *a)*, della legge 26 novembre 1980, n. 782;

Ritenuta l'esigenza di rivedere tutta la materia oggetto del ripetuto decreto del 3 dicembre 1980 allo scopo di adeguare la durata, le garanzie, le modalità e le condizioni delle anticipazioni alle mutate esigenze di impiego dei mediocrediti regionali;

Vista la proposta del Mediocredito centrale;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità del fondo a carattere rotativo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, lettera *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782, sono utilizzate per la concessione di anticipazioni ai mediocrediti regionali da destinare esclusivamente al finanziamento di programmi di investimento da realizzare da piccole e medie imprese.

I rientri per capitale ed interesse sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.

Per le operazioni conseguenti all'utilizzo di tale fondo il Mediocredito centrale tiene una apposita contabilità.

Le disponibilità del fondo di rotazione sono tenute in un conto infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2.

Le anticipazioni sono utilizzate per la concessione di finanziamenti destinati a nuovi programmi di investimenti oppure a programmi già in parte realizzati e non potuti completare per carenze di fondi da parte dei mediocrediti regionali.

Sono finanziabili solo programmi di investimento aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme di intervento dei mediocrediti regionali, ivi comprese le scorte le quali non possono superare il 40 per cento degli investimenti fissi, tenuto conto della natura del ciclo di produzione.

Art. 3.

I mediocrediti regionali ai quali possono essere accordate le anticipazioni sono gli istituti esercenti il credito a medio termine e abilitati ad effettuare operazioni di finanziamento in favore della piccola e media impresa localizzata nelle rispettive zone di competenza, di seguito denominati istituti.

Art. 4.

Le anticipazioni sono concesse dal Mediocredito centrale agli istituti mediante apposito contratto e possono essere erogate anche gradualmente sulla base delle richieste di utilizzo degli istituti.

Entro sei mesi dalla data di delibera di concessione dell'anticipazione da parte del Mediocredito centrale, gli istituti devono provvedere alla stipulazione del contratto di anticipazione ed alla richiesta di utilizzo dei fondi, pena la decadenza dalla concessione stessa.

È cura del Mediocredito centrale comunicare agli istituti sia la concessione dell'anticipazione sia la data di decadenza dalla stessa.

La durata dei contratti di anticipazione non può essere superiore a 10 anni; essa è elevabile a 15 anni per le anticipazioni destinate al finanziamento di iniziative riguardanti i territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in relazione alla natura degli investimenti.

Sulle quote di anticipazione loro erogate, gli istituti corrispondono al Mediocredito centrale interessi a tasso fisso o a tasso variabile così determinati:

a) a tasso fisso, in misura equivalente al costo della provvista di cui al tasso di riferimento, determinato secondo le modalità di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, n. 902, vigente nel periodo in cui avviene l'erogazione dei fondi;

b) a tasso variabile, in misura variabile semestralmente equivalente al tasso effettivo annuo ottenuto quale media ponderata:

per il 50 per cento della media aritmetica dei rendimenti effettivi annui posticipati composti netti dei BOT semestrali rilevati dalla Banca d'Italia relativamente alle emissioni di fine mese, nei cinque mesi antecedenti di tre mesi la scadenza della rata di rimborso;

per il 50 per cento della media aritmetica dei rendimenti effettivi lordi delle obbligazioni quotate in borsa emesse dagli istituti di credito mobiliare dal 1° gennaio 1974, calcolati dalla Banca d'Italia, relativi ai cinque mesi antecedenti di tre mesi la scadenza della rata di rimborso.

I tassi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* sono applicati in via semestrale posticipata con riferimento a due scadenze fisse rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno e sono quelli vigenti nel periodo in cui avviene l'erogazione dei fondi da parte del Mediocredito centrale.

Gli istituti, all'atto della richiesta di utilizzo, comunicano al Mediocredito centrale se il rimborso debba avvenire a tasso fisso o tasso variabile.

Le richieste di utilizzo sono avanzate separatamente a seconda che il tasso sia fisso o variabile. Gli importi richiesti possono essere suddivisi in quote corrispondenti a gruppi di finanziamenti aventi in comune il tasso di interesse e la durata.

Le somme erogate dal Mediocredito centrale sono impiegate dagli istituti in finanziamenti — a tasso fisso o variabile — aventi un rendimento complessivo, pari al corrispondente tasso applicato dal Mediocredito centrale, maggiorato della commissione onnicomprensiva ricompresa nel tasso di riferimento, determinato con le modalità di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente nel periodo in cui è avvenuta l'erogazione dei fondi agli istituti.

Le anticipazioni erogate dal Mediocredito centrale, non impiegate dagli istituti per il finanziamento alle imprese entro il periodo di un anno dalla data dell'erogazione e di cui non si prevede il definitivo impiego, sono restituite al fondo di rotazione in unica soluzione per il tramite del Mediocredito centrale, all'interesse previsto dal contratto di anticipazione aumentato di due punti percentuali.

Nel caso in cui, trascorso il precedente termine di un anno senza che sia avvenuta l'erogazione dei finanziamenti, si preveda il definitivo impiego, gli istituti possono chiedere la proroga del termine di utilizzo.

Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere proroghe semestrali del termine di utilizzo in numero non superiore a tre.

A garanzia delle anticipazioni ottenute, gli istituti assumono formale delibera del proprio competente organo sociale di destinare al rimborso delle stesse in via prioritaria ogni disponibilità comunque giacente presso di essi, anche in caso di insolvenza del beneficiario finale del finanziamento.

Art. 5.

Gli istituti inoltrano domanda di concessione delle anticipazioni al Mediocredito centrale motivando le proprie esigenze in relazione ad impegni di finanziamento di programmi di cui al precedente art. 1 che non possano essere coperti, in tutto o in parte, con mezzi finanziari provenienti dall'esercizio dell'attività istituzionale di provvista dei fondi.

In relazione alle disponibilità del fondo, le anticipazioni sono concesse sulla base del criterio di proporzionare, in via di massima, l'importo delle anticipazioni stesse all'ammontare dei finanziamenti da stipulare risultanti dalle situazioni trimestrali dei conti da inviare alla Banca d'Italia alle scadenze del 31 marzo e del 30 settembre, i cui dati saranno trasmessi al Mediocredito centrale entro il giorno 25 dei mesi successivi. Le domande di anticipazione non pervenute entro i termini saranno escluse dalla ripartizione delle disponibilità.

Art. 6.

Il Mediocredito centrale, in relazione alle anticipazioni concesse, preleva dal conto corrente infruttifero di cui all'art. 1 le somme occorrenti secondo le richieste di utilizzo avanzate dagli istituti.

Tali richieste saranno avanzate per le esigenze di erogazione di finanziamenti comprese nell'ammontare a fronte del quale è stata concessa la relativa anticipazione.

Gli istituti corrispondono al Mediocredito centrale le rate semestrali posticipate al rimborso delle anticipazioni erogate secondo i relativi piani di ammortamento, redatti dal Mediocredito centrale sulla base dei gruppi di finanziamenti determinati secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Per il settore industriale sono finanziabili le medie e piccole imprese che abbiano i parametri dimensionali fissati in conformità al decreto del Ministro del tesoro n. 246178 del 6 luglio 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, vigenti alle date di stipulazione dei contratti di finanziamento.

Per il settore commerciale sono finanziabili le piccole e medie imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizi, secondo i criteri fissati dal Comitato interministeriale, previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, vigenti alle date di stipulazione dei contratti di finanziamento.

I finanziamenti stipulati dagli istituti non possono avere una durata superiore a 10 anni, ivi compreso il periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 2 anni, elevabile a 15 anni con utilizzo e preammortamento non superiore a 5 anni per quelle che ricadono nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'importo del finanziamento non può essere superiore al 70 per cento degli investimenti fissi compresi le scorte di materie prime e semi-lavorative nei limiti previsti dal precedente art. 2.

Per le operazioni non assistite da agevolazioni gli istituti debbono concorrere al finanziamento di cui al precedente comma per una quota non inferiore al 20 per cento.

Art. 8.

Le anticipazioni ottenute dagli istituti sono utilizzate in via prioritaria a favore di iniziative ammesse al credito agevolato in base alle vigenti leggi, nonché per operazioni di credito consentite dai rispettivi statuti, fermo restando comunque la destinazione dei finanziamenti a favore di piccole e medie imprese.

Art. 9.

In allegato alle richieste di utilizzo sulle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale gli istituti inviano gli elenchi di finanziamenti per ciascuno dei gruppi determinati ai sensi del precedente art. 4, indicando eventualmente le date di stipulazione e di erogazione, se già avvenute.

Alla fine di ogni trimestre gli istituti debbono comunicare al Mediocredito centrale l'elenco e l'importo dei finanziamenti stipulati nonché le erogazioni effettuate successivamente alle richieste di utilizzo in riferimento alle operazioni inizialmente segnalate.

In caso di necessità, sono ammesse sostituzioni dei finanziamenti con altri compresi nell'ammontare a fronte del quale l'anticipazione è stata concessa, purché finanziabili ai sensi del presente decreto.

Art. 10.

Alla fine di ogni anno il Mediocredito centrale trasmette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, il rendiconto delle anticipazioni concesse e le erogazioni effettuate, il numero, l'importo dei finanziamenti impegnati e le erogazioni eseguite dagli istituti a fronte degli stessi; l'importo dei rientri distinto per capitale ed interesse e le residue disponibilità del fondo rotativo nonché ogni notizia utile per illustrare l'andamento della gestione.

Al 30 luglio di ogni anno l'Associazione per gli istituti regionali di Mediocredito - Assireme, trasmette apposita relazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, illustrativa degli effetti e delle valutazioni conseguenti all'operatività del fondo di rotazione.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle anticipazioni concesse dopo l'entrata in vigore del decreto stesso nonché a quelle precedentemente concesse il cui contratto non sia ancora stato stipulato. Per le anticipazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto gli istituti devono provvedere, entro sei mesi dalla stessa data, a stipulare i contratti di anticipazione e a richiedere l'erogazione dei relativi fondi pena la decadenza della concessione.

Art.. 12.

Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro del tesoro 3 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 100.

Art. 13.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, addì 3 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 245

88A5245

DECRETO 30 dicembre 1988.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre gennaio-febbraio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a 6 e 12 mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 5 novembre 1988, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1988 è stato determinato nella misura del 13 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,30 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1989 è determinato nella misura del 13,15 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5261

DECRETO 30 dicembre 1988.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre gennaio-febbraio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 5 novembre 1988, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre novembre-dicembre 1988, nella misura del 12,50%, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 13%, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,25% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1989, nelle seguenti misure:

12,50% annuo posticipato, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13,15% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5262

DECRETO 30 dicembre 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di gennaio 1989, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri relativi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 28 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 1° dicembre 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 13,95 per cento il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1988;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di gennaio 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,45 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,45 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1989 è pari al 13,95 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5263

DECRETO 30 dicembre 1988.

Determinazione, per il periodo gennaio-giugno 1989, del tasso massimo di interesse da applicare ai mutui stipulati dagli enti locali territoriali a tasso variabile.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440;

Visto, in particolare, l'art. 9 dei suddetti decreti-legge, il quale, al terzo comma, attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili dagli istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fini di ottenere una uniformità di trattamento;

Visti i decreti ministeriali del 27 settembre 1986 e del 17 novembre 1987, con i quali, in attuazione della sopra menzionata normativa, sono state determinate le condizioni e le modalità da applicarsi ai mutui in discorso;

Visto, in particolare, l'art. 3 dei citati decreti ministeriali, il quale, nello stabilire i criteri per la determinazione della misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, prevede che detto tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei previsti parametri la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto il proprio decreto del 28 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 1988, con cui è stato fissato nella misura dell'11,60% il costo medio della provvista per il periodo 1° giugno-31 dicembre 1988;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,45%;

Visto il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che la misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni della specie è pari all'11,60% per il semestre gennaio-giugno 1989;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1989, la misura massima del tasso d'interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari all'11,60%.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per l'anno 1989 dell'1,45%, il tasso di interesse annuo posticipato risulta fissato nella misura massima del 13,05%.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5264

DECRETO 30 dicembre 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1989, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate, dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977 e n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1989, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1988, con cui è stato fissato nella misura del 12,45 per cento il costo medio della provvista per il bimestre novembre-dicembre 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre gennaio-febbraio 1989 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 12,35%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 12,35% per il bimestre gennaio-febbraio 1989.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,45% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1989;

b) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il primo semestre 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 13,80% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 14,10% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5265

DECRETO 30 dicembre 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1989 alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dall'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre gennaio-febbraio 1989, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 1, lettera *a)*, del decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, è pari all'11,25% e che la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti finanziatori è pari all'1,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1989, all'11,25%.

La maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito è pari, per l'anno 1989, all'1,25%.

In conseguenza, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre gennaio-febbraio 1989, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5266

DECRETO 30 dicembre 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1989 alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visti i propri decreti del 10 dicembre 1987 e del 15 giugno 1988, con i quali è stata fissata per l'anno 1988, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale è stata determinata la misura della cennata commissione per l'anno 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1989, al 12,50%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) 1,80% per i contratti condizionati stipulati nel 1989;

b) 1,90% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 14,40% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5267

DECRETO 30 dicembre 1988.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1989 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali n. 281777, n. 647067 e n. 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/1978;

Visto il decreto ministeriale n. 276660/73PG del 28 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre luglio-dicembre 1988 è stato determinato nella misura del 13,60%;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1988 con il quale è stata fissata nella misura dell'1,50%, la commissione onnicomprensiva per l'anno 1989 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge n. 234;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 12,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,45% per il semestre gennaio-giugno 1989.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre gennaio-giugno 1989 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 13,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5268

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 6 dicembre 1988.

Dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità per pubblica utilità dei lavori per la posa in opera di un cavo a fibre ottiche, tratta Palermo-Golfo Aranci, in località Mondello.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1979, n. 5138 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed inerenti norme regolamentari;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Considerata la necessità di aggiornare il programma per la realizzazione della rete ottica nazionale (Progetto '80) terrestre e sottomarina, resosi necessario per i collegamenti internazionali terminali e di transito;

Visto che la tratta Palermo-Golfo Aranci rientra nel piano sopracitato;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore tecnico nella 159ª adunanza della sua seconda sezione in data 22 luglio 1987 e dal consiglio di amministrazione nella sua 1715ª adunanza del 27 luglio 1987;

Visto il progetto relativo al programma di cui trattasi approvato con decreto ministeriale del 6 luglio 1987;

Considerato che per la posa in opera di un cavo in località Mondello (Palermo) si rende necessario disporre di un'area distinta in catasto del comune di Palermo al foglio n. 5, particella 422 (parte), intestata alla Società anonima Mondello «Immobiliare italo-belga»;

Ritenuta la necessità, in rapporto alle inderogabili esigenze dei servizi di telecomunicazioni, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità della realizzazione dell'opera programmata, anche ai fini della pubblica utilità, onde superare con l'esperimento della procedura di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dell'area interessata;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori per la posa in opera di un cavo a fibre ottiche, tratta Palermo-Golfo Aranci, in località Mondello (Palermo), distinta nel catasto del comune di Palermo al foglio 5, particella 422 (parte), intestata alla Società anonima Mondello «Immobiliare italo-belga».

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per cause di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

I lavori e le procedure di cui sopra dovranno concludersi entro tre anni dalla data del presente decreto.

Roma, addì 6 dicembre 1988

Il Ministro: MAMMÌ

88A5229

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1988.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato che la sezione III del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 marzo 1985 ha delegato al comitato per la cardiologia e cardiochirurgia, istituito con decreto ministeriale 3 agosto 1983, l'esame dei requisiti minimi necessari per ottenere l'autorizzazione al trapianto cardiaco e delle relative istanze;

Vista la proposta formulata dal predetto comitato, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, che prevede l'attivazione — in aggiunta ai nove centri già autorizzati — della seguente unità operativa:

Catania, Università degli studi, istituto di cardiochirurgia, ubicato presso la sezione distaccata «Ferrarotto» del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele II di Catania;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 3 giugno 1987, che ha confermato e fatto proprio il parere del predetto comitato;

Vista l'istanza inoltrata dal rettore dell'Università degli studi di Catania, in data 7 gennaio 1988;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 20 maggio 1988 ed in data 19 luglio 1988;

Sentito il successivo parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 novembre 1988;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di cardiologia dell'Università degli studi di Catania, ubicato presso la sezione distaccata «Ferrarotto» del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele II di Catania, è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cuore da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la I clinica chirurgica dell'Università degli studi di Catania, ubicata presso gli ospedali riuniti di Santa Marta e Villermosa di Catania.

Le operazioni di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite nel blocco operatorio sito al primo piano della sezione distaccata «Ferrarotto» del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele II di Catania.

È altresì consentito all'équipe autorizzata con il presente decreto di effettuare il prelievo di cuore anche presso altri centri autorizzati alle attività di cui al punto *a)* dell'art. 1.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Abbate prof. Mauro, direttore dell'istituto di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Catania;

Lomeo dott. Alberto, aiuto presso l'istituto di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Catania;

Patanè dott. Leonardo, aiuto presso l'istituto di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Catania;

Carli dott. Luciano, assistente presso l'istituto di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Catania;

Monaca dott. Vincenzo, assistente presso l'istituto di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Catania;

Gentile dott. Maurizio, assistente presso l'istituto di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Catania;

Sciuto dott.ssa Gaetana, aiuto anestesista-rianimatrice presso l'Università degli studi di Catania;

Nicosia dott. Salvatore, assistente anestesista-rianimatore presso l'Università degli studi di Catania.

Art. 4.

Il Ministero della sanità formula, aggiorna e diffonde raccomandazioni in merito ai criteri cui dovrà attenersi l'istituzione di cui all'art. 2 e quelle ad essa collegate relativamente alla:

immissione nell'elenco nazionale di potenziali riceventi e gestione dell'elenco;

assistenza pre e post-trapianto;

modalità operative delle équipes di prelievo e di rianimazione.

Il Ministero della sanità verifica con periodicità biennale lo sviluppo del programma dei centri e l'attività dei centri stessi, riferisce al Consiglio superiore di sanità e mantiene regolari collegamenti con la regione Sicilia.

Il Ministero della sanità per i compiti sopraspecificati si avvale della consulenza del suddetto comitato per la cardiologia e cardiochirurgia.

Art. 5.

L'istituto di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Catania per la ricerca dei caratteri immunogenetici dei donatori e dei riceventi si avvarrà del laboratorio di patologia clinica e microbiologia dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Catania e del servizio immunotrasfusionale dell'ospedale Garibaldi di Catania.

Tale attività si svolgerà in collegamento con il centro di riferimento per il Lazio, le regioni meridionali ed insulari che ha sede presso il servizio trapianti d'organo della seconda patologia chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e presso l'istituto di tipizzazione tissutale e problemi della dialisi della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma.

Art. 6.

Il Ministero della sanità cura:

a) la standardizzazione ed il controllo di qualità della lettura delle biopsie miocardiche dei trapiantati;

b) la definizione dei protocolli di espianto dei cuori dei riceventi nonché dei cuori dei trapiantati deceduti;

c) il coordinamento dei protocolli di studio dei medesimi.

Per i compiti sopraspecificati il Ministero della sanità si avvale dell'Istituto superiore di sanità e degli studi e delle ricerche effettuate dall'istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa.

Art. 7.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 8.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 9.

Il rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A5223

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 1988.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1988 e delle ritenute d'acconto operate, nonché per l'utilizzazione quale dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti possessori anche di redditi di fabbricati (mod. 101-Integrato).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3, 8, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le parti che disciplinano l'obbligo annuale di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;

Ritenuta l'opportunità di agevolare l'assolvimento di detto obbligo da parte di categorie di contribuenti che si trovano in particolari situazioni reddituali;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello (allegato *A*) del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1988 e delle ritenute operate, nonché per l'utilizzazione quale dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti possessori anche di redditi di fabbricati.

Art. 2.

Il modello previsto dall'articolo 1 deve essere compilato dal datore di lavoro secondo le istruzioni di cui all'allegato *B* e deve essere rilasciato in duplice esemplare (originale sottoscritto dal datore di lavoro e copia) insieme con le istruzioni per la compilazione da parte del lavoratore dipendente.

Se il lavoratore dipendente è in possesso del solo reddito certificato nel modello, il modello stesso va presentato, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel solo originale.

Il modello può essere utilizzato, secondo le indicazioni nel medesimo contenute, da parte del lavoratore dipendente che, oltre al reddito certificato dal modello stesso, sia possessore di redditi di fabbricati; in tal caso, il modello costituisce dichiarazione dei redditi e va presentato in duplice esemplare — originale e copia — in luogo dell'ordinario modello per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Il modello può essere altresì utilizzato, congiuntamente, per la dichiarazione dei redditi del coniuge non legalmente ed effettivamente separato che possiede solo redditi di fabbricati.

Art. 3.

Il modello di cui all'articolo 1 deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

la grammatura della carta utilizzata per il modello non deve essere inferiore a 50 grammi al metro quadro;

sul bordo della sezione VIII del modello deve essere apposta l'avvertenza: «ATTENZIONE — Compilare separatamente l'originale e la copia», se il modello stesso è stampato su carta che può determinare, in fase di compilazione di tale sezione, il ricalco inverso sulla prima facciata;

i modelli da utilizzare per la compilazione meccanografica possono essere composti da due facciate in sequenza a striscia continua di formato a pagina singola. Le due facciate devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione delle facciate stesse deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: in caso di utilizzazione del modello quale certificato, allegare al mod. 740 o inviare solo la prima facciata dell'originale. Non staccare se viene compilata la seconda facciata». Sul bordo delle due facciate deve essere apposta la dizione: «Evitare il ricalco sulla facciata che non si sta compilando».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO *A*

MOD. 101 - INTEGRATO (Art. 1, 2, 3 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) **ORIGINALE** MODULARIO F Imposte - 530

Presentato al Comune di .... il .... n° ....

Centro di Servizio di .... oppure Ufficio II. DD. di .... n° ....

SEZ. I	IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE		
COGNOME O DENOMINAZIONE		NOME	CODICE FISCALE
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO — ATTIVITÀ

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1988 AL SIG.

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	CODICE FISCALE
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEZ. II	I SEGUENTI COMPENSI	
EMOLUMENTI	STIPENDIO, MENSILITÀ AGGIUNTIVE, INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI, PENSIONI (al netto di L. per contributi (II))	1
	INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO, PER LA PARTE IMPONIBILE, AL NETTO DEI CONTRIBUTI (II)	2
	INDENNITÀ COMPENSI, GETTONI ECC. CORRISPOSTI DA TERZI	3
	TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1 + 2 + 3)	4
CALCOLO DELLA RITENUTA	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI	5
	Detrazione per coniuge a carico 6 — Detrazione per figli a carico 7 — Detrazione per altri familiari a carico 8	
	Detrazione per lavoro dipendente 9 — Ulteriore detrazione per lavoro dipendente 10 — TOTALE DETRAZIONI	11
	TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE (di cui 12 operate da terzi)	13
	EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE CON IL DATORE DI LAVORO (11 + 13 - 5)	14
	RITENUTA FISCALE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (13 - 14)	15

SEZ. III	I SEGUENTI EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	
EMOLUMENTI	EMOLUMENTI (al netto di L. per contributi (II))	16
CALCOLO DELLA RITENUTA	Retribuzioni al netto dei contributi (II): Anno 1986 17 — Anno 1987 18 — Retribuzione media 19 — Aliquota 20	
	RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (16 x 20)	21
	DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ARRETRATI (art. 18, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi)	22
	RITENUTA FISCALE OPERATA (21 - 22)	23
SEZ. IV	Erogazioni a fronte di spese sanitarie (art. 48 c. 2 lett. b) T.U.I.R.) 24 — Erogazioni in forma assicurativa a fronte di spese sanitarie (art. 48 c. 2 lett. b) T.U.I.R.) 25 — Premi di assicurazione versati dal datore di lavoro (art. 48 c. 2 lett. c) T.U.I.R.) 26	

SEZ. V	RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO			FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE
INIZIO RAPPORTO (GIORNO MESE ANNO) 27	FINE RAPPORTO (GIORNO MESE ANNO) 28	29 È stato rilasciato il relativo modello 102?	30 Il rapporto di lavoro è a tempo determinato di durata inferiore all'anno (stagionali, ecc.)?	
1988	1988	(SI o NO)	(SI o NO)	DATA

SEZ. VI	DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O PENSIONATO SE IL MODELLO È PRESENTATO IN LUOGO DEL MOD. 740			
RESIDENZA ANAGRAFICA (barrare la casella secondo istruzioni (I))	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP
CODICI STATISTICI	QUALIFICA (I)	TITOLO DI STUDIO (I)	STATO CIVILE (I)	
CONIUGE	CODICE FISCALE (III) OVVERO, SE NON POSSIEDE REDDITI, SOLO COGNOME E NOME		FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)	

FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO	RELAZIONE DI PARENTELA	FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)	RELAZIONE DI PARENTELA	FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)	RELAZIONE DI PARENTELA	FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)

(*) Con la firma (leggibile) il coniuge, i figli diversi dai figli minorenni e gli altri familiari, attestano di essere a carico non avendo posseduto redditi superiori a L. 4.000.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva secondo quanto prescrive l'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'art. 2 del D.L. n. 70 del 1988, e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge. N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare

AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE — NUMERO TOTALE	CV FISC	TARGA (1)	ALIM (2)	IMMATR (3)	PERIODO (4)

COLLABORATORI FAMILIARI	NUMERO CONVIVENTI — NUMERO NON CONVIVENTI	NUMERO MESI LAVORATI — NUMERO ORE LAVORATE			
IMBARCAZIONI DA DIPORTO — NUMERO TOTALE	A MOTORE / A VELA	STAZZA	CV FISC / METRI	% (6)	PERIODO (4)

RESIDENZE SECONDARIE (5) — NUMERO TOTALE	VIA E NUMERO CIVICO	COMUNE	PROV (1)	% (6)	PERIODO (4)	AEROMOBILI DA TURISMO (7) — CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE (7) — RISERVE DI CACCIA (7)

NOTE: (1) SE ROMA = RM. (2) BENZINA = B, GASOLIO = D GAS = G. (3) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE. (4) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI. (5) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO. (6) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI. (7) BARRARE LA CASELLA IN CASO DI DISPONIBILITÀ

SEZ. VII	ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE CHE NON POSSIEDE ALTRI REDDITI OLTRE QUELLO SOPRA CERTIFICATO

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) nell'anno 1988, oltre ai compensi specificati nella SEZ. II:
- non ha conseguito altri redditi (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivati dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni o altri redditi soggetti a tassazione separata;
- non ha percepito emolumenti arretrati, diversi da quelli riportati al punto 16 della SEZ. III del presente certificato, e negli anni 1986 o 1987 non ha percepito altri redditi oltre a quelli specificati nei punti 17 e 18 della SEZ. III

b) nell'anno 1988 i figli minori si sono trovati nella condizione reddituale prevista per il godimento delle detrazioni di cui al punto 7 della SEZ. II, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi illustrate nelle istruzioni;

c) nell'anno 1988, trovandosi nelle ipotesi previste dalle lettere c) ed e) dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, i figli sono rimasti esclusivamente a proprio carico giusta provvedimento dell'autorità giudiziaria, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, illustrate nelle istruzioni.

Data Firma del dichiarante

AVVERTENZA: con questa firma si completano gli obblighi di compilazione del presente modello da parte di coloro che possiedono il solo reddito di lavoro sopra certificato. Chi, per il possesso di redditi di fabbricati, prosegue compilando la SEZ. VIII non deve firmare questa sezione

(I) VEDERE LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (II) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ

SEZ. VIII		REDDITI E CALCOLO DELLE IMPOSTE								9 DICHIARANTE	10 CONIUGE	11 TOTALE
31	REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (riportare l'importo arrotondato del punto 4 della SEZ. II)									+ .000		
		1 Categoria catastale	2 Rendita catastale	3 Giorni di possesso	4 Quota di possesso	Rendita catastale rivalutata 5 U.I.D.	6 U.I.N.L.	7 Quota spettante	8 Redddito effettivo netto Quota spettante			
32	REDDITO DEI FABBRICATI (1)							.000	.000	+ .000	+ .000	
33								.000	.000	+ .000	+ .000	
34								.000	.000	+ .000	+ .000	
35								.000	.000	+ .000	+ .000	
36								.000	.000	+ .000	+ .000	
37								.000	.000	+ .000	+ .000	
38	IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI									+ .000	+ .000	
39	ONERI DEDUCIBILI	ILOR				allegati N				– .000	– .000	
40		INTERESSI PASSIVI				allegati N				– .000	– .000	
41	REDDITO IMPONIBILE									= .000	= .000	

Rigo			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE BANCA O COD UFF POSTALE	9 DICHIARANTE	10 CONIUGE	11 TOTALE
42	CALCOLO DELL'IRPEF (vedere istruzioni)	IMPOSTA LORDA (applicare a ciascuno importo di rigo 41 la TABELLA a) delle istruzioni)			.000	.000	
43		DETRAZIONI D'IMPOSTA (riportare a col 9 l'importo arrotondato del punto 11 della sez. II, in caso di detrazioni erroneamente attribuite vedere istruzioni. Nel caso in cui il coniuge non è a carico, per l'indicazione delle detrazioni di col 10 vedere istruzioni)			.000	.000	
44		IMPOSTA NETTA (sottrarre l'importo di rigo 43 da quello di rigo 42 indicando zero se il risultato è negativo; a col 11 riportare la somma degli importi di col 9 e 10 dello stesso rigo 44)			.000	.000	.000
45		RITENUTA (riportare l'importo arrotondato del punto 15 della sez II)					.000
46		DIFFERENZA (sottrarre l'importo di rigo 45 da quello di rigo 44, se l'importo di rigo 45 è maggiore di quello di rigo 44 vedi il punto delle istruzioni relativo ai righi 50 e 51)					.000
47		ACCONTO VERSATO CONGIUNTAMENTE O DAL SOLO DICHIARANTE					.000
48		ACCONTO VERSATO DAL CONIUGE (solo se versato separatamente dal dichiarante in quanto i soggetti hanno contratto matrimonio nel 1988)					.000
49		SALDO VERSATO (l'importo è ottenuto sottraendo dall'importo di rigo 46 gli importi dei righi 47 e 48 se il risultato è negativo, indicare tale importo nei righi 50 o 51) — L'imposta non è dovuta o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 49, oppure al rigo 50, non supera L. 20.000 (Legge n 121 del 1986)					000
50		IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO					.000
		— OVVERO —					
51		CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'IMPOSTA DOVUTA PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE					.000
52	CALCOLO DELL'ILOR (vedere istruzioni)	REDDITI DEI FABBRICATI NON ESENTI DA ILOR			000	.000	
53		IMPOSTA DOVUTA (16,2% dell'importo di rigo 52)			.000	.000	
54		ACCONTO VERSATO DAL DICHIARANTE			000		
55		ACCONTO VERSATO DAL CONIUGE				.000	
56		SALDO VERSATO DAL DICHIARANTE			.000		
57		SALDO VERSATO DAL CONIUGE — L'imposta non è dovuta o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 56, oppure al rigo 57 oppure al rigo 58, non supera L. 20.000 (Legge n 121 del 1986)				.000	
58		IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO			.000	.000	

Si allegano N. .... attestati di versamento.

N ord	ANNOTAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI (indicare il numero d'ordine del fabbricato cui si riferiscono i dati richiesti)			Scadenza esenzione ILOR	
	PARTITA CATASTALE	COMUNE O LOCALITÀ, PROVINCIA ED INDIRIZZO	NOTE	mese	anno

(1) Se l'unità immobiliare è posseduta in parti uguali dal dichiarante e dal coniuge determinare l'imponibile del dichiarante (col 9) e riportarlo nella colonna del coniuge (col 10) senza compilare con gli stessi dati il rigo successivo

DATI DEL CONIUGE DA COMPLETARE IN CASO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO COME DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONGIUNTA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		CODICE FISCALE	
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)	TITOLO DI STUDIO (vedi istruzioni)
RESIDENZA ANAGRAFICA da compilare solo se diversa da quella del dichiarante	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C A P

Con la sottoscrizione i dichiaranti, attestano che:

a) nell'anno 1988 non hanno percepito altri redditi (pensioni, stipendi, indennità di anzianità, di previdenza ed altre indennità di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni o altri redditi soggetti a tassazione separata, ecc.) oltre a quelli certificati e dichiarati nel presente modello;

b) nell'anno 1988 i figli minori si sono trovati nella condizione reddituale prevista per il godimento delle detrazioni di cui al punto 7 della SEZ. I, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, illustrate nelle istruzioni;

c) nell'anno 1988, trovandosi nelle ipotesi previste dalle lettere c) ed e) dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, i figli sono rimasti esclusivamente a proprio carico giusto provvedimento dell'autorità giudiziaria, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, illustrate nelle istruzioni.

Data . Firma del dichiarante Firma del coniuge (se dichiarante)

MOD. 101 - INTEGRATO (Art. 1, 2, 3 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) **COPIA** MODULARIO F Imposte - 530

Presentato al Comune di	Centro di Servizio di .... oppure Ufficio II. DD. di	n° ....
il .... n°		

SEZ. I	IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE		
COGNOME O DENOMINAZIONE		NOME	CODICE FISCALE
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO — ATTIVITÀ

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1988 AL SIG.

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	CODICE FISCALE
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEZ. II	I SEGUENTI COMPENSI	
EMOLUMENTI	STIPENDIO, MENSILITÀ AGGIUNTIVE, INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI, PENSIONI (al netto di L. | per contributi (II))	1
	INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO, PER LA PARTE IMPONIBILE, AL NETTO DEI CONTRIBUTI (II)	2
	INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI ECC. CORRISPOSTI DA TERZI	3
	TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1 + 2 + 3)	4
CALCOLO DELLA RITENUTA	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI	5
	Detrazione per coniuge a carico [6] | Detrazione per figli a carico [7] | Detrazione per altri familiari a carico [8]	
	Detrazione per lavoro dipendente [9] | Ulteriore detrazione per lavoro dipendente [10] | TOTALE DETRAZIONI	11
	TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE (di cui [12] operate da terzi)	13
	EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE CON IL DATORE DI LAVORO (11 + 13 - 5)	14
	RITENUTA FISCALE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (13 - 14)	15

SEZ. III	I SEGUENTI EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	
EMOLUMENTI	EMOLUMENTI (al netto di L. | per contributi (II))	16
CALCOLO DELLA RITENUTA	Retribuzioni al netto dei contributi (II) - Anno 1986 [17] | Anno 1987 [18] | Retribuzione media [19] | Aliquota [20] %	
	RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (16 x 20)	21
	DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ARRETRATI (art. 18, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi)	22
	RITENUTA FISCALE OPERATA (21 - 22)	23

SEZ. IV	Erogazioni a fronte di spese sanitarie (art. 48 c. 2 lett. b) T.U.I.R.) [24]	Erogazioni in forma assicurativa a fronte di spese sanitarie (art. 48 c. 2 lett. b) T.U.I.R.) [25]	Premi di assicurazione versati dal datore di lavoro (art. 48 c. 2 lett. c) T.U.I.R.) [26]

SEZ. V	RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO			FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE
INIZIO RAPPORTO (GIORNO MESE ANNO) [27]	FINE RAPPORTO (GIORNO MESE ANNO) [28]	[29] È stato rilasciato il relativo modello 102?	[30] Il rapporto di lavoro è a tempo determinato di durata inferiore all'anno (stagionali, ecc.)?	
1988	1988	(SI o NO)	(SI o NO)	DATA

SEZ. VI	DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O PENSIONATO SE IL MODELLO È PRESENTATO IN LUOGO DEL MOD. 740			
RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella secondo istruzioni (I)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
CODICI STATISTICI	QUALIFICA (I)	TITOLO DI STUDIO (I)	STATO CIVILE (I)	
CONIUGE	CODICE FISCALE (III) OVVERO, SE NON POSSIEDE REDDITI, SOLO COGNOME E NOME		FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)	

FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO	RELAZIONE DI PARENTELA	FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)	RELAZIONE DI PARENTELA	FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)	RELAZIONE DI PARENTELA	FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)

(*) Con la firma (leggibile) il coniuge, i figli diversi dai figli minorenni e gli altri familiari, attestano di essere a carico non avendo posseduto redditi superiori a L. 4.000.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposte sostitutiva secondo quanto prescrive l'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'art. 2 del D.L. n. 70 del 1988, e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge. N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare

AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE	CV. FISC.	TARGA (1)	ALIM. (2)	IMMATR. (3)	PERIODO (4)
NUMERO TOTALE					

COLLABORATORI FAMILIARI	NUMERO CONVIVENTI		NUMERO MESI LAVORATI	
	NUMERO NON CONVIVENTI		NUMERO ORE LAVORATE	

IMBARCAZIONI DA DIPORTO — NUMERO TOTALE				
A MOTORE	STAZZA	CV. FISC.	% (6)	PERIODO (4)
A VELA	STAZZA	METRI	% (6)	PERIODO (4)

RESIDENZE SECONDARIE (5) — NUMERO TOTALE	VIA E NUMERO CIVICO	COMUNE	PROV. (1)	% (6)	PERIODO (4)	
						AEROMOBILI DA TURISMO (7)
						CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE (7)
						RISERVE DI CACCIA (7)

NOTE: (1) SE ROMA = RM; (2) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G; (3) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE; (4) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI; (5) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO; (6) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI; (7) BARRARE LA CASELLA IN CASO DI DISPONIBILITÀ

SEZ. VII	ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE CHE NON POSSIEDE ALTRI REDDITI OLTRE QUELLO SOPRA CERTIFICATO

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) *nell'anno 1988, oltre ai compensi specificati nella SEZ. II:*
- non ha conseguito altri redditi (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivati dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni o altri redditi soggetti a tassazione separata;
- non ha percepito emolumenti arretrati, diversi da quelli riportati al punto 16 della SEZ. III del presente certificato, e negli anni 1986 e 1987 non ha percepito altri redditi oltre a quelli specificati nei punti 17 e 18 della SEZ. III;

b) nell'anno 1988 i figli minori si sono trovati nella condizione reddituale prevista per il godimento delle detrazioni di cui al punto 7 della SEZ. II, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi illustrate nelle istruzioni;

c) nell'anno 1988, trovandosi nelle ipotesi previste dalle lettere c) ed e) dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, i figli sono rimasti esclusivamente a proprio carico giusta provvedimento dell'autorità giudiziaria, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, illustrate nelle istruzioni.

Data .... Firma del dichiarante ....

AVVERTENZA: con questa firma si completano gli obblighi di compilazione del presente modello da parte di coloro che possiedono il solo reddito di lavoro sopra certificato. Chi, per il possesso di redditi di fabbricati, prosegue compilando la SEZ. VIII non deve firmare questa sezione.

(I) VEDERE LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE. (II) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ

Rigo	SEZ. VIII	REDDITI E CALCOLO DELLE IMPOSTE								9 DICHIARANTE	10 CONIUGE	11 TOTALE
31	REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (riportare l'importo arrotondato del punto 4 della SEZ. II)									+ .000		
		1 Categoria catastale	2 Rendita catastale	3 Giorni di possesso	4 Quota di possesso	Rendita catastale rivalutata: 5 U.I.D.	6 U.I.N.L.	7 Quota spettante	8 Reddito effettivo netto Quota spettante			
32	REDDITO DEI FABBRICATI (1)							.000	.000	+ .000	+ .000	
33								.000	.000	+ .000	+ .000	
34								.000	.000	+ .000	+ .000	
35								.000	.000	+ .000	+ .000	
36								.000	.000	+ .000	+ .000	
37								.000	.000	+ .000	+ .000	
38	IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI									+ .000	+ .000	
39	ONERI DEDUCIBILI	ILOR				allegati N.				− .000	− .000	
40		INTERESSI PASSIVI				allegati N.				− .000	− .000	
41	REDDITO IMPONIBILE									= .000	= .000	
42	CALCOLO DELL'IRPEF (vedere istruzioni)	IMPOSTA LORDA (applicare a ciascuno importo di rigo 41 la TABELLA e) delle istruzioni)								.000	.000	
43		DETRAZIONI D'IMPOSTA (riportare a col. 9 l'importo arrotondato del punto 11 della sez. II; in caso di detrazioni erroneamente attribuite vedere istruzioni. Nel caso in cui il coniuge non è a carico, per l'indicazione delle detrazioni di col. 10 vedere istruzioni.)								.000	.000	
44		IMPOSTA NETTA (sottrarre l'importo di rigo 43 da quello di rigo 42 indicando zero se il risultato è negativo; a col. 11 riportare la somma degli importi di col. 9 e 10 dello stesso rigo 44)								.000	.000	.000
45		RITENUTA (riportare l'importo arrotondato del punto 15 della sez. II)										.000
46		DIFFERENZA (sottrarre l'importo di rigo 45 da quello di rigo 44; se l'importo di rigo 45 è maggiore di quello di rigo 44 vedi il punto delle istruzioni relativo ai righi 50 e 51)										.000
47		ACCONTO VERSATO CONGIUNTAMENTE O DAL SOLO DICHIARANTE								DATA DEL VERSAMENTO	CODICE BANCA O COD. UFF. POSTALE	.000
48		ACCONTO VERSATO DAL CONIUGE (solo se versato separatamente dal dichiarante in quanto i soggetti hanno contratto matrimonio nel 1988)										.000
49		SALDO VERSATO (l'importo è ottenuto sottraendo dall'importo di rigo 46 gli importi dei righi 47 e 48; se il risultato è negativo, indicare tale importo nei righi 50 o 51)										.000
50		IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO										.000
		OVVERO										
51		CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'IMPOSTA DOVUTA PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE										.000
52	CALCOLO DELL'ILOR (vedere istruzioni)	REDDITI DEI FABBRICATI NON ESENTI DA ILOR								.000	.000	
53		IMPOSTA DOVUTA (16,2% dell'importo di rigo 52)								.000	.000	
54		ACCONTO VERSATO DAL DICHIARANTE						DATA DEL VERSAMENTO	CODICE BANCA O COD. UFF. POSTALE	.000		
55		ACCONTO VERSATO DAL CONIUGE									.000	
56		SALDO VERSATO DAL DICHIARANTE								.000		
57		SALDO VERSATO DAL CONIUGE									.000	
58		IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO								.000	.000	

(rigo 49–50) L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 49, oppure al rigo 50, non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986)

(rigo 56–58) L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 56, oppure al rigo 57 oppure al rigo 58, non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986)

Si allegano N. .... attestati di versamento.

N. ord	ANNOTAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI (indicare il numero d'ordine del fabbricato cui si riferiscono i dati richiesti)			Scadenza esenzione ILOR	
	PARTITA CATASTALE	COMUNE O LOCALITÀ, PROVINCIA ED INDIRIZZO	NOTE	mese	anno

(1) Se l'unità immobiliare è posseduta in parti uguali dal dichiarante e dal coniuge, determinare l'imponibile del dichiarante (col. 9) e riportarlo nella colonna del coniuge (col. 10) senza compilare con gli stessi dati il rigo successivo.

DATI DEL CONIUGE DA COMPLETARE IN CASO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO COME DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONGIUNTA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		CODICE FISCALE	
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)	TITOLO DI STUDIO (vedi istruzioni)
RESIDENZA ANAGRAFICA da compilare solo se diversa da quella del dichiarante	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

Con la sottoscrizione i dichiaranti, attestano che:

a) nell'anno 1988 non hanno percepito altri redditi (pensioni, stipendi, indennità di anzianità, di previdenza ed altre indennità di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni o altri redditi soggetti a tassazione separata, ecc.) oltre a quelli certificati e dichiarati nel presente modello;

b) nell'anno 1988 i figli minori si sono trovati nella condizione reddituale prevista per il godimento delle detrazioni di cui al punto 7 della SEZ. II, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, illustrate nelle istruzioni.

c) nell'anno 1988, trovandosi nelle ipotesi previste dalle lettere c) ed e) dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, i figli sono rimasti esclusivamente a proprio carico giusta provvedimento dell'autorità giudiziaria, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, illustrate nelle istruzioni.

Data ....   Firma del dichiarante . ...   Firma del coniuge (se dichiarante)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DIPENDENTE

AVVERTENZE GENERALI

Il presente certificato modello 101-INTEGRATO, che attesta il reddito del lavoro dipendente erogato nell'anno 1988, può essere utilizzato, in luogo della dichiarazione dei redditi mod. 740, dai seguenti soggetti:
- possessori del solo reddito di lavoro dipendente attestato dal presente certificato;
- possessori del solo reddito di lavoro dipendente attestato dal presente certificato che possiedono anche fabbricati fino a un massimo di sei unità immobiliari. In questo caso il presente certificato costituisce dichiarazione dei redditi.

Il presente certificato può inoltre costituire dichiarazione congiunta dei coniugi se il coniuge del lavoratore dipendente possiede solo redditi di fabbricati, purchè il totale degli immobili dei coniugi non superi il numero di sei unità.
In caso di dichiarazione di redditi di fabbricati questo modello consente anche di dedurre, quali oneri deducibili dal reddito complessivo, l'imposta locale sui redditi (ILOR) pagata nel 1988 per le unità immobiliari, nonchè gli interessi passivi pagati nel 1988 per mutui relativi alle stesse unità immobiliari.
Questo modello va presentato entro il 31 maggio 1989 all'ufficio del comune di domicilio fiscale del lavoratore dipendente o va spedito, per raccomandata, al competente Centro di Servizio, se esistente, ovvero all'Ufficio delle imposte dirette del comune di domicilio fiscale.
I dipendenti dello Stato o degli altri Enti pubblici possono presentare questo modello all'Ufficio di appartenza.
Se il lavoratore dipendente, possessore di questo modello, è titolare anche di redditi diversi da quelli indicati (altro reddito di lavoro dipendente o di pensione, di terreni, di fabbricati eccedenti il numero di sei, di lavoro autonomo, ecc.) ovvero se ha sostenuto altri oneri deducibili (spese mediche, tasse scolastiche e universitarie, contributi consortili obbligatori, ecc.) deve necessariamente presentare il mod 740 ivi dichiarando anche il reddito attestato nel presente certificato, che va allegato alla dichiarazione.

TABELLA *a)*

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *b)*

CODICE	QUALIFICA	CODICE	QUALIFICA
1	Pensionati (senza indicare attività e provincia di lavoro)	8	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
2	Operai e assimilati (inclusi i salariati e apprendisti)	9	Graduati e truppe
3	Impiegati	10	Sottufficiali
4	Impiegati direttivi, Quadri	11	Ufficiali
5	Dirigenti	12	Magistrati
6	Insegnanti universitari (inclusi incaricati, contrattisti e simili)	13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali
7	Insegnanti e presidi di scuola media	14	Ministri del culto

TABELLA *d)*

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

DISPOSIZIONI COMUNI

Sezione II – detrazioni d'imposta: nei casi di attribuzione di detrazioni di imposta da parte del datore di lavoro deve essere eseguita la verifica dell'ammontare delle detrazioni stesse sulla scorta delle istruzioni allegate alla dichiarazione dei redditi mod. 740, nei seguenti casi:
- se sono stati evidenziati oneri deducibili tali che la differenza tra il reddito di lavoro dipendente e gli oneri stessi sia inferiore a L. 6.107.000;
- se si si ritiene che le detrazioni sono state erroneamente attribuite.

Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
c) le altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti ivi compresi i figli che si trovano in condizione diversa da quella di cui alla lettera *b)*. purchè convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le detrazioni per detti familiari a carico spettano solo se i redditi posseduti da ciascun familiare nell'anno 1988 non hanno superato l'ammontare di L. 4.000.000.
Per la determinazione di tale ammontare l'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, dispone che oltre al reddito complessivo lordo assoggettabile ad IRPEF occorre tener conto dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva posseduti dal familiare (quali interessi delle obbligazioni; interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; premi e vincite, ecc.), se di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 (al lordo delle eventuali ritenute), esclusi gli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato, le indennità e gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, le pensioni sociali, le pensioni di guerra e relative indennità accessorie, gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.
Ai fini della corretta fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, evidenziate nei punti 6, 7 e 8 della sez. II del presente certificato, il lavoratore dipendente, per i figli minori, e il familiare a carico dichiarano, apponendo la firma (leggibile) alla sezione VI, che risultano verificate le condizioni reddituali richieste per avere diritto alle detrazioni indicate.
Per quanto riguarda l'attestazione per i figli rimasti esclusivamente a carico del lavoratore o pensionato, sia nel caso di filiazione naturale ove i figli siano stati riconosciuti anche dall'altro genitore, sia nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione legale ed effettiva, per i quali è previsto il raddoppio della detrazione (vedere lettere c) ed e) del comma 2 dell'art. 12 del testo unico citato) si precisa che la condizione del raddoppio si realizza unicamente quando la circostanza che i figli sono rimasti a carico è stata espressamente stabilita in un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Nel caso in cui il lavoratore per il possesso, da parte dei familiari a carico, di redditi esenti e di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva di importo superiore a L. 2.000.000 (con le esclusioni sopra indicate), non abbia più diritto anche ad una sola delle suddette detrazioni per carichi di famiglia riconosciutegli dal datore di lavoro, lo stesso, ai fini della necessaria restituzione delle detrazioni fruite, dovrà presentare il mod. 740
N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa (art. 3 L. n 649 del 1983) e, ferma restando la restituzione delle detrazioni non spettanti, con una pena pecuniaria pari a cinque volte il loro importo (art. 4, quarto comma, D. L. n. 528 del 1984).
Sezione VI: questa sezione, che comprende anche il prospetto dati e notizie particolari, va sempre compilata sia quando il modello è inviato come certificato sostitutivo sia quando è utilizzato come dichiarazione dei redditi Non va invece compilata se questo modello viene allegato al mod. 740
Residenza anagrafica: barrare la casella se:
- vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (MOD. 740, MOD 740-S o MOD. 101) presentata nel 1988;
- l'ultima dichiarazione (MOD. 740, MOD. 740-S o MOD 101) presentata risale ad anni precedenti al 1988 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta

Prospetto dati e notizie particolari. Tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato e le persone individuate in precedenza abbiano la disponibilità. Per disponibilità si intende la facoltà comunque acquisita anche di fatto o precaria, da parte della persona fisica di utilizzare o far utilizzare i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero di sopportarne i relativi costi nell'anno cui si riferisce il presente certificato
La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1988 (art 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora lo stesso sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi ovvero non sia stato presentato in quanto sussistono le condizioni indicate nelle disposizioni successive.

DISPOSIZIONI PER I POSSESSORI DEL SOLO REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

I soggetti che si trovano nella condizione specificata nella Sez. VII, dopo aver compilato la Sez. VI, devono presentare o spedire il solo originale del presente certificato secondo le indicazioni fornite nelle Avvertenze Generali.
Nessun certificato deve essere spedito se il reddito di lavoro dipendente, conseguito per effetto di uno o più rapporti di lavoro o pensione, non superi L. 6.111.000

DISPOSIZIONI PER I POSSESSORI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E DI REDDITO DI FABBRICATI

I soggetti che si trovano in questa situazione devono presentare questo modello in doppio esemplare (originale e copia) compilando le Sezioni VI e VIII e astenendosi dal compilare la Sez. VII. Entrambi gli esemplari vanno firmati nell'apposito spazio in fondo alla seconda facciata e presentati utilizzando l'apposita busta (arancione) disponibile presso gli uffici comunali.
Ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati e deve essere compilato con la massima chiarezza (in stampatello o dattiloscritto). Se il modello è rilasciato dal datore di lavoro in soli due esemplari il contribuente ne farà copia fotostatica per i propri usi, compilandola per prima al fine di evitare errori nell'originale e nella copia da trasmettere all'ufficio. La copia che resta in possesso del contribuente servirà sia per documentazione personale sia per la determinazione dell'importo dell'eventuale acconto d'imposta da versare nel novembre 1989.
Dopo aver completato la sez. VI dovrà essere compilata la sez. VIII che contiene l'indicazione dei redditi da dichiarare agli effetti della determinazione dell'IRPEF e dell'ILOR.
La Sez. VIII è predisposta per accogliere sia la dichiarazione resa dal lavoratore dipendente sia quella congiunta dei coniugi.
La Sezione è strutturata per l'indicazione:
- dei redditi di lavoro dipendente e di fabbricati
- delle imposte ed oneri rimborsati
- degli oneri deducibili
- del calcolo dell'IRPEF
- del calcolo dell'ILOR.

Negli spazi con i tre zeri prestampati gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.

Rigo 31: riportare l'importo arrotondato indicato al punto 4 della Sez. II.

Righi da 32 a 37: REDDITO DEI FABBRICATI.
Il presente modello può essere utilizzato dalle persone fisiche che nel 1988 hanno posseduto non più di sei unità immobiliari che sono o devono essere iscritte, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. Pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonchè dai fabbricati situati all'estero, non può essere presentato questo modello ma va presentato il mod. 740 (quadro L).
Devono essere dichiarati i redditi dei fabbricati posseduti:
- a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;
- in qualità di soci di cooperative (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
- in qualità di assegnatari di alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di enti (ad esempio IACP, ex INCIS, ecc.).

Non devono, invece, essere dichiarati i redditi relativi alle costruzioni rurali appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono (costruzioni adibite ad abitazione dei coltivatori, a ricoveri degli animali, ecc.) se effettivamente adibite ad usi rurali.
Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile riportando nello spazio riservato alle annotazioni, rispettivamente, le generalità del nuovo possessore e del cedente, nonchè il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione. Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.
Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscano il godimento di una quota del reddito (ad esempio, proprietà e usufrutto parziale), ciascuno dei possessori dovrà indicare nella propria dichiarazione la quota di reddito a lui spettante. Nello spazio riservato alle Annotazioni e, qualora tale spazio non fosse sufficiente, in apposito allegato dovranno altresì essere indicate le generalità degli altri contitolari.
In presenza di più unità immobiliari con lo stesso numero di partita catastale (ad esempio appartamento e garage) dovranno essere utilizzati tanti righi quante sono le unità immobiliari.
In ciascun rigo devono essere indicati, distintamente per ciascuna delle colonne in cui è diviso, i dati di seguito illustrati.
N.B. Si ricorda che la compilazione dei righi da 32 a 37 va completata con l'indicazione, nello stesso ordine, dei dati richiesti nel riquadro delle "Annotazioni relative ai fabbricati" posto dopo il "Calcolo dell'ILOR".
Nella colonna 1 va indicata la categoria catastale quale risulta nei registri catastali.
Nella colonna 2 va indicata la rendita catastale intera, quale risulta nei registri catastali.
Qualora l'unità immobiliare non sia censita in catasto devono essere indicate la categoria catastale e la rendita attribuite ad unità immobiliari già censite in catasto; tali elementi possono essere richiesti agli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente.
Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso del fabbricato, espresso in giorni. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data dalla quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore
Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso (ad esempio 50%).
La colonna 5 (U.I.D.) va barrata se si tratta di un'unità immobiliare a disposizione destinata ad abitazione il cui reddito è soggetto all'aumento di un terzo.

Unità immobiliari il cui reddito è aumentato di un terzo

La quota spettante della rendita catastale rivalutata da indicare a col 7, deve essere aumentata di un terzo se le unità immobiliari adibite ad uso di abitazione sono possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado od affini entro il secondo grado) e sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione In particolare l'aumento di un terzo si applica anche qualora:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non sia in proprietà ma sia detenuta in locazione;
- l'unità destinata ad abitazione secondaria sia posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà. In tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari, anche alle:
- unità destinate alla locazione a condizione che tale situazione risulti obiettivamente provata,
- unità alle quali si applica l'aumento del 300 per cento del reddito catastale rivalutato, tranne una di esse a scelta del contribuente, per la quale resta applicabile l'aumento di un terzo,
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari limitatamente a quelli che la utilizzano.

La colonna 6 (U.I.N.L.) va barrata se si tratta di un'unità immobiliare destinata ad abitazione non locata per almeno sei mesi il cui reddito deve essere aumentato del 300 per cento (rendita catastale moltiplicata per 4).

Unità immobiliari il cui reddito è aumentato del 300 per cento

Deve essere aumentata del 300 per cento la quota spettante della rendita catastale rivalutata delle unità immobiliari ad uso di abitazione che non sono state locate per un periodo complessivo, anche se discontinuo, di almeno 6 mesi nel periodo di imposta e ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. Sono escluse dall'aumento le unità adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari. L'aumento del 300 per cento non si applica, inoltre, alle:
- unità utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari, per le quali si applica l'aumento di un terzo;
- prima unità immobiliare posseduta e non locata diversa da quelle precedenti, nei cui riguardi trova applicazione l'aumento di un terzo del reddito;
- unità immobiliari per le quali trova applicazione la riduzione del reddito al 20 per cento (vedi istruzioni alle colonne "dichiarante" e "coniuge").

Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1980 e i comuni confinanti nonchè i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalità previsti dall'art. 13 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive modificazioni. Per l'esatta individuazione di tali comuni si può consultare la tabella contenuta nelle istruzioni per la compilazione del modello 740

Nella colonna 7 va indicata la quota spettante della rendita catastale rivalutata, ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 2, eventualmente aumentato di un terzo o del 300 per cento, per il coefficiente relativo alla categoria catastale, desumibile dalla tabella di seguito riportata, rapportando l'importo risultante alla quota di possesso e, in caso di possesso inferiore all'anno, anche ai giorni di possesso.

COEFFICIENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE RENDITE CATASTALI
(Stabiliti con D.M 19 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1987).

I. – IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA.

Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili).	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	365
Abitazioni di tipo civile	A/2	280
Abitazioni di tipo economico	A/3	255
Abitazioni di tipo popolare	A/4	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	205
Abitazioni di tipo rurale	A/6	220
Abitazioni in villini	A/7	325
Abitazioni in ville	A/8	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	180
Uffici e studi privati	A/10	460
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	235
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia).		
Negozi e botteghe	C/1	425
Magazzini e locali di deposito	C/2	370
Laboratori per arti e mestieri	C/3	370
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	370

In presenza di unità immobiliari per uso di alloggi collettivi (categorie da B/1 a B/8), di immobili a destinazione speciale (da D/1 a D/9) e di immobili a destinazione particolare (da E/1 a E/9) si consulti l'apposita tabella contenuta nelle istruzioni per la compilazione del mod. 740.

In caso di locazione della unità immobiliare va compilata la colonna 8, indicando, indipendentemente dall'effettiva percezione, quale quota spettante del reddito netto effettivo, l'ammontare annuo del canone di locazione risultante dal contratto (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se sono comprese nel canone) relativo alla quota ed al periodo di possesso, diminuito di un quarto a titolo di spese di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita; per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è di 2 quinti anzichè di un quarto. Per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni la riduzione compete nella misura di un terzo.
Nelle colonne 9 e 10 ("dichiarante" e "coniuge") va indicato il reddito dei fabbricati di spettanza di ciascuno dei coniugi, rilevante ai fini dell'IRPEF. Nel caso di unità immobiliare posseduta in parti uguali dal dichiarante e dal coniuge riportare a col. 10 l'importo di col. 9 dello stesso rigo, senza compilare un altro rigo per la stessa unità immobiliare.
In caso di unità immobiliare utilizzata direttamente dal possessore come abitazione principale o soggetta all'aumento di un terzo o del 300 per cento del reddito, deve essere indicato nelle colonne 9 e/o 10, lo stesso importo della colonna 7.
In caso di unità immobiliare data in locazione, anche per una parte soltanto dell'anno, va, invece, indicato l'importo della colonna 8 se questo risulta:
- maggiore dell'importo della colonna 7 aumentato di un quinto;
- inferiore all'importo della colonna 7 diminuito di un quinto, per effetto di regimi legali di determinazione del canone. Della presenza di tali regimi legali deve essere fatta menzione nelle annotazioni relative ai fabbricati.

In tutti gli altri casi va indicato l'importo della colonna 7.
In caso di locazioni cessate o iniziate nel corso dell'anno la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo deve comunque essere considerata per intero.
Se l'unità immobiliare (anche ad uso diverso da quello di abitazione) non è stata adibita all'uso del possessore o di suoi familiari ed è rimasta non locata per l'intero anno per cause non dipendenti dalla volontà del possessore il reddito di colonna 7 va indicato nelle colonne 9 e/o 10 nella misura dell'80 per cento.
In presenza, invece, di abitazioni di nuova costruzione (per i primi 18 mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in mancanza di esso, dalla data in cui l'abitazione si è resa abitabile) e di unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo di validità del provvedimento) il reddito di colonna 7 va indicato nelle colonne 9 e/o 10 ridotto al 20 per cento.
Le riduzioni del reddito all'80 e al 20 per cento si applicano a condizione che il contribuente abbia denunciato all'ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e ne attesti la durata nello spazio riservato alle "annotazioni relative ai fabbricati", nel rigo corrispondente alla unità immobiliare interessata.
Il reddito catastale degli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile, non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEF ed ILOR, e pertanto alle colonne 9 e/o 10 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo d'imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e dichiari la persistenza di tale condizione nello spazio riservato alle annotazioni precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.)
Per le abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 ma non oltre il 31 dicembre 1985, locate in regime di equo canone nei Comuni di cui al primo comma dell'art. 7 della Legge n. 168 del 1982 e non appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 il reddito va indicato nella misura del 50%.

Rigo 38: Vanno qui indicate le somme corrispondenti ad imposte ed oneri personali che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1988 sono stati oggetto di sgravio da parte degli uffici finanziari o dell'esattoria, ovvero sono stati restituiti o rimborsati dagli uffici finanziari o da terzi.
L'importo da dichiarare (ILOR, spese mediche rimborsate da enti pubblici e privati, contributi previdenziali rimborsati, etc.) va indicato nella misura in cui è stato percepito o ha formato oggetto di sgravio e per lo stesso importo a suo tempo dedotto.
I rimborsi IRPEF risultanti dal quadro N dei modelli 740 o 740-S presentati negli anni precedenti non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e quindi non vanno mai indicati.

Righi 39 e 40: Vanno qui indicati i seguenti oneri deducibili:
ILOR. Può essere dedotta:
- l'ILOR versata per autotassazione a saldo nel maggio 1988
- l'ILOR versata in acconto nel novembre 1988
- l'ILOR iscritta nei ruoli e pagata nel 1988 (esclusa quella già dedotta in anni precedenti e quella relativa al condono).

INTERESSI PASSIVI. Possono essere dedotti gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori (rate pagate tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 1988, indipendentemente dalla relativa scadenza) corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per un importo non superiore a L. 4.000.000 compresi gli accessori.
Tale limite è elevato a L. 7.000.000 per i mutui (anche indicizzati) contratti successivamente al 25 gennaio 1982 se relativi all'acquisto di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione (fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1985) ad uso di abitazione non di lusso diversi da quelli compresi nelle categoria A1, A7, A8, A9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonchè nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 e concessi in locazione in regime di equo canone (cfr. art. 7 della L. 22.4.1982, n. 168).
L'esistenza della condizione di maggiore deducibilità degli interessi passivi deve risultare da apposita dichiarazione contenente gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile, da allegare al presente modello, se la stessa non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione dei redditi. (Allegare il documento comprovante l'avvenuto pagamento delle rate cui gli interessi si riferiscono).
Non possono essere dedotti gli interessi comunque derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili (es. aperture di credito bancario anche se con garanzia ipotecaria; prestiti e finanziamenti di ogni tipo; cessioni di stipendio; ecc.).
Gli interessi passivi sono deducibili esclusivamente secondo la loro imputazione giuridica e cioè secondo l'intestazione del mutuo. Pertanto nel caso di mutuo cointestato ai coniugi ognuno di essi può dedurre unicamente la propria quota di interessi, senza possibilità per uno dei due di dedurre la quota dell'altro anche se quest'ultimo è fiscalmente a carico del primo.
Devono essere allegati tutti i documenti e attestati comprovanti gli oneri sostenuti.
È consentito allegare i documenti in fotocopia, ma in tal caso l'Ufficio delle imposte o il Centro di Servizio potrà chiedere l'esibizione degli originali che devono quindi essere conservati dai contribuenti fino al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'ufficio.

Rigo 41: Deve essere qui indicata, separatamente per dichiarante e coniuge, la somma dei redditi indicati nei righi da 31 a 38 diminuita degli oneri deducibili riportati ai righi 39 e 40. Se il risultato è negativo – se, cioè, il totale dei righi 39 e 40 è superiore al totale dei righi da 31 a 38 – in questo rigo 41 va indicato zero. La compilazione va proseguita indicando zero ai righi 42, 43 e 44; infatti se il reddito imponibile è zero la relativa imposta (righi 42 e 44) non può che essere zero e le detrazioni spettanti non possono essere riportate al rigo 43 in quanto non possono entrare nel computo delle somme di cui si chiede il rimborso. Pertanto in questo caso il calcolo va ripreso a partire dal rigo 45.
Rigo 43: Riportare a colonna 9 l'importo arrotondato indicato al punto 11 della Sez. II. Se il coniuge possessore di soli redditi di fabbricati non è fiscalmente a carico del dichiarante, le relative detrazioni per carichi di famiglia potranno essere indicate a colonna 10 solo se coincidenti, nell'importo e nelle persone, con quelle indicate dal dichiarante. In caso diverso dovrà essere utilizzato il mod. 740, anche per la dichiarazione congiunta.
Rigo 44: Dall'imposta lorda (rigo 42) sottrarre le detrazioni d'imposta (rigo 43).
Rigo 45: Riportare l'importo arrotondato indicato al punto 15 della Sez. II.
Rigo 46: Dall'imposta netta (rigo 44) sottrarre la ritenuta (rigo 45). L'importo indicato costituisce base di commisurazione dell'acconto da versare nel mese di novembre 1989.
Righi 47 e 48: Riportare l'importo dell'acconto IRPEF versato nel mese di novembre 1988 e gli estremi dei versamenti.
Rigo 49: Va qui indicato il saldo versato, il cui importo è stato ottenuto sottraendo dall'importo indicato al rigo 46 gli importi degli acconti indicati ai righi 47 e 48. Riportare l'importo e gli estremi del versamento effettuato.
Righi 50 e 51: Se l'importo di rigo 45 è maggiore di quello di rigo 44, l'eccedenza di ritenuta, sommata agli eventuali versamenti di acconto (righi 47 e 48) va indicata nel rigo 50 se si chiede il rimborso ovvero nel successivo rigo 51 se si chiede che l'intero importo del credito venga portato in diminuzione dall'imposta dovuta per la successiva dichiarazione.

CALCOLO DELL'ILOR

Rigo 52: va indicato, distintamente per il dichiarante ed il coniuge, il reddito dei fabbricati non esenti dall'ILOR.
Si ricorda che, in base al secondo comma dell'art. 46 della legge sul condono edilizio (n. 47 del 1985), per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, si applica l'esenzione dall'ILOR per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le condizioni precisate nelle istruzioni per la compilazione del modello 740.
È, altresì, esente dall'ILOR il reddito delle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 ma non oltre il 31 dicembre 1985, locate in regime di equo canone nei Comuni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge n. 168 del 1982 e non appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9.
Se il fabbricato è esente dall'ILOR deve essere indicata la data di scadenza dell'esenzione (numero del mese e ultime due cifre dell'anno) nel corrispondente rigo delle apposite colonne poste a fianco delle note.
Rigo 53: va indicata l'ILOR dovuta da ciascun coniuge, calcolata applicando al reddito imponibile del rigo 52 l'aliquota del 16,2 per cento. Tale importo costituisce base di commisurazione dell'acconto da versare nel mese di novembre 1989.
Righi 54 e 55: Si deve indicare l'importo dell'acconto o, in caso di dichiarazione congiunta, degli acconti versati nel mese di novembre 1988, unitamente agli estremi dei versamenti.
Righi 56 e 57: va indicata l'ILOR versata a saldo, ottenuta sottraendo l'importo di rigo 54 (per il dichiarante) o di rigo 55 (per il coniuge) da quello corrispondente di rigo 53. Se l'importo di rigo 54 o 55 risulta superiore a quello di rigo 53 la differenza va riportata nel rigo 58, omettendo di compilare il rigo 56 o 57.

ANNOTAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI

In questo riquadro, devono essere indicati la partita catastale o, qualora il fabbricato non sia censito, la sigla NC (non censito), l'indirizzo completo (comune, provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala, interno) e, nello spazio riservato alle note, le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine dei fabbricati cui i dati si riferiscono
Nel caso in cui una stessa unità immobiliare sia posseduta da entrambi i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta è sufficiente indicare una sola volta i dati richiesti.

AUTOTASSAZIONE

I versamenti IRPEF e ILOR devono essere effettuati, con gli appositi moduli separati, alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile ad una Azienda di Credito, ovvero all'Amministrazione postale.
Indicare i dati richiesti nel riquadro desumendoli dagli attestati di pagamento rilasciati dalla banca o dall'ufficio postale, ricordando che:
- i versamenti non vanno effettuati se le imposte da versare a saldo non superano ciascuna le lire 20.000;
- non è ammessa la compensazione tra IRPEF e ILOR;
- copia degli attestati deve essere allegata al modello 101-INTEGRATO.

TABELLA e) – *Calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi gli scaglioni
fino a 6.000.000	12	720.000	12% sull'intero importo
da 6.000 001 fino a 11.000.000	22	1.820.000	720.000 + 22% della parte eccedente 6.000.000
da 11.000.001 fino a 28.000.000	27	6.410.000	1 820.000 + 27% della parte eccedente 11.000.000
da 28.000.001 fino a 50.000.000	34	13.890.000	6.410.000 + 34% della parte eccedente 28.000.000
da 50.000.001 fino a 100.000.000	41	34.390.000	13.890.000 + 41% della parte eccedente 50.000.000
da 100.000.001 fino a 150.000.000	48	58.390.000	34.390.000 + 48% della parte eccedente 100.000.000
da 150.000.001 fino a 300.000.000	53	137.890.000	58.390.000 + 53% della parte eccedente 150.000.000
da 300.000.001 fino a 600.000.000	58	311.890.000	137.890.000 + 58% della parte eccedente 300.000.000
oltre 600.000.000	62	–	311.890.000 + 62% della parte eccedente 600.000.000

ESEMPIO: per un reddito di L. 15.320.000 risulta che l'imposta corrispondente al limite inferiore dello scaglione (L. 11.000.000) è di L. 1.820.000 mentre per le residue L. 4.320.000 applicando l'aliquota del 27% si ha un'ulteriore imposta di L. 4.320.000 x 0.27 = L. 1.166.400. Ne deriva che l'imposta totale è di L. 1 820 000 + L 1.166.400 = L. 2.986.400 arrotondate a L. 2.986.000

ALLEGATO *B*

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

SEZ. I: L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c) di seguito indicata.
SEZ. V: vanno indicati gli importi che, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Al punto 24 vanno indicate le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie sostenute dal dipendente previste come interamente deducibili ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico citato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia scelto per tali erogazioni la forma assicurativa stipulando un contratto di assicurazione avente per oggetto esclusivamente le spese sanitarie interamente deducibili e contenente l'indicazione nominativa dei beneficiari, il premio imputabile al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico (art. 12 del testo unico) va indicato al punto 25.
Al punto 26 vanno indicati nel limite di importo di L. 2 500 000 e alle condizioni previste alla lettera m) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore dipendente, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Per i redditi di pensione, il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi e casse che non hanno personalità di diritto pubblico. [illegible]
Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'INPS e da altri Enti Pubblici viene rilasciato il [illegible] MOD. 201 (pensioni Tesoro-INPS-Enti Pubblici) ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 649.

Il presente modello non può essere utilizzato per certificare i redditi corrisposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del lavoratore dipendente. In tali casi deve essere rilasciata una certificazione contenente, oltre ai dati anagrafici del dipendente deceduto, tutti gli elementi richiesti dall'art. 3 del D.P.R. n. 600/1973.

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1988

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi, pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

88A5182

DECRETO 24 dicembre 1988.

Approvazione del modello 102 per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1988 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1988 soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernenti disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 102 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione, da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti, dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1988 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1988 soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

MODULARIO F. Imposte - 273

MOD. 102 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600)

SEZ. I — IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE		NOME	CODICE FISCALE
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV. DI NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1988 AL SIG. (a)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	CODICE FISCALE
SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II — PER IL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio giorno mese anno 19	Data di cessazione giorno mese anno 19	Periodo preso a base di commisurazione dell'indennità anni mesi	di cui periodo convenzionale anni mesi
Quota occupante	Rapporto di lavoro a tempo parziale (b) con una percentuale del %	per un periodo considerato di anni mesi	

SOLO PER IL SOGGETTO ... (a)	COGNOME E DEL LAVORATORE DIPENDENTE (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	CODICE FISCALE
	SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)
SOLO PER SOGGETTO ... DATORE DI LAVORO	COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO	NOME	CODICE FISCALE

SEZ. III — LE SEGUENTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

N. d'ord.		TIPO DI INDENNITÀ	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE — 1 Mese di erogazione	2 Ammontare netto (c)	ALTRE INDENNITÀ E SOMME — 3 Mese di erogazione	4 Ammontare netto (c)
1	EMOLUMENTI CORRISPOSTI	Indennità				
2		Acconti				
3		Anticipazioni				
4		Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1987				
5		TOTALE EMOLUMENTI				

N.			RAPPORTO DI LAVORO — A tempo pieno	A tempo parziale	TOTALE
6	CALCOLO DELLE RIDUZIONI E DELLA ALIQUOTA	RIDUZIONE			
7		Aliquota media del Reddito di Riferimento $\left(R.R.= \frac{\text{T.F.R. o Indennità equipollente}}{\text{Periodo di commisurazione}} \times 12\right)$			ALIQUOTA (d) %
8		SOLO IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 3° COMMA, DELLA L. 482/1985 (e) — RIDUZIONI	PERCENTUALE	ANNUALE	TOTALE
9		Retribuzioni erogate negli anni: 1 19 — 2 — 3 19 — 4	5 RETRIBUZIONE MEDIA		6 ALIQUOTA %

N.			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE	ALTRE INDENNITÀ E SOMME	TOTALE
10	CALCOLO DELLE RITENUTE	IMPONIBILE			
11		IMPOSTA DOVUTA			
12		RITENUTE FISCALI GIÀ OPERATE SUGLI IMPORTI DI RIGO 4			
13		RITENUTE FISCALI OPERATE NELL'ANNO			
14		TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE			
15		RITENUTE FISCALI OPERATE IN ECCEDENZA (f) (importo a credito da far valere nella dichiarazione dei redditi)			

SEZ. IV — *SOLO PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO CORRISPOSTE AI SENSI DELL'ART. 2122 CODICE CIVILE O DELLE LEGGI SPECIALI CORRISPONDENTI (a)*

	1 Quota spettante	2 Indennità spettante	3 Ritenute fiscali spettanti
16	%		

ANNOTAZIONI

AVVERTENZE IL PRESENTE CERTIFICATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PRESENTARE NELL'ANNO 1989, RIPORTANDO I DATI IVI RICHIESTI.
IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ IN ALCUN CASO SOSTITUIRE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE .... DATA ....

AVVERTENZE

Il presente modello deve essere utilizzato per la certificazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, o loro anticipazioni, erogate nell'anno 1988 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 al 1988 o non ancora avvenute.

Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il modello 102-BIS.

Gli importi delle indennità devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.

Per mese di erogazione si intende quello dell'ultima (o unica) erogazione.

NOTE

a) Nel secondo riquadro della SEZ. I va indicato il percettore delle indennità; se il percettore é il lavoratore dipendente non vanno compilate nè la parte della SEZ. II riservata ai dati anagrafici del lavoratore dipendente nè la SEZ. IV.
Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile o dalle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere rilasciato un autonomo certificato per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che:
- nella SEZ. I devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nella SEZ. II devono essere indicati i dati anagrafici del lavoratore dipendente deceduto;
- la SEZ. III deve essere compilata con riferimento all'intera indennità così come maturata in capo al lavoratore dipendente deceduto;
- nella SEZ. IV devono essere riportati i dati richiesti con riferimento all'avente diritto o erede al quale è rilasciato il presente certificato.

b) Se nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro le prestazioni a tempo parziale sono avvenute in periodi diversi e/o con percentuali diverse i dati richiesti vanno indicati unitariamente.

c) L'ammontare netto è determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3-ter e 3-quater del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni.

d) Nel caso di anticipazioni sia di "T.F.R. o Indennità equipollente" sia di "Altre indennità e somme" (rigo 3) va indicata la sola aliquota determinata con riferimento al T.F.R. o indennità equipollente.

e) Qualora il sostituto di imposta, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 della Legge n. 482 del 1985, abbia tenuto conto della normativa in vigore prima della suddetta legge, non deve compilare i righi 6 e 7; nel rigo 8 deve indicare le riduzioni spettanti e nel rigo 9 le retribuzioni del biennio precedente l'anno di cessazione del rapporto, al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del dipendente.

f) Riempire solo se il totale delle ritenute fiscali operate (rigo 14) eccede l'imposta dovuta (rigo 11).

88A5183

DECRETO 24 dicembre 1988.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1988 nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 201).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sostituito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 201 (pensioni Tesoro-Inps-Enti pubblici) per la redazione del certificato previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, così come sostituito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645, per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti pubblici dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno 1988, nonché delle ritenute di acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

MOD. 201 (pensioni Tesoro — Inps — Enti pubblici) (Art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni)

MODULARIO F. - Imposte - 806

ENTE EROGANTE
CON SEDE IN

NUMERO DI CODICE FISCALE

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1988 AL SIG.

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

5 - EMOLUMENTI IMPONIBILI	15 - TOTALE DETRAZIONI	20 - RITENUTA FISCALE OPERATA E DA INDICARE NEL MOD 740

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

21 - IMPORTO ARRETRATI	25 - ALIQUOTA %	27 - DETRAZIONI SU ARRETRATI PENSIONE	28 - RITENUTA FISCALE OPERATA

DATA

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

ESTREMI DELLA PENSIONE

AVVERTENZE

1. Il pensionato che nell'anno 1988 ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi.

2. Il presente certificato deve essere invece allegato alla dichiarazione dei redditi qualora il pensionato nell'anno 1988, in aggiunta al reddito di pensione attestato da questo certificato:

   a) ha conseguito altri redditi (altre pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;

   b) ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;

   c) ha percepito emolumenti arretrati, diversi da quelli riportati nel presente certificato, e, negli anni 1986 e 1987, ha percepito altri redditi oltre quello dell'unica pensione.

   La dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 15 del presente certificato sono comprese detrazioni per carichi di famiglia alle quali il pensionato non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite. Tale diritto, normalmente, viene meno quando il familiare a carico ha superato il limite di reddito per essere considerato tale **(per la verifica del diritto alla fruizione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia vedere le istruzioni alla dichiarazione dei redditi).**

   N.B. La dichiarazione dei redditi non deve essere presentata, né parimenti vanno presentati i certificati modd. 101 e 201, se il pensionato ha posseduto nell'anno 1988 altre pensioni o retribuzioni che, sommate alla pensione attestata nel presente certificato, formano un ammontare complessivo non superiore a lire 6.111.000 (somma degli importi di cui ai punti 4/mod. 101 integrato e/o 8/mod. 201).

3. La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1988 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

88A5184

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 24 dicembre 1988.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi al Fondo speciale di ricerca applicata.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

Visti l'art. 15, punto 3, della citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e la deliberazione del CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, concernenti le attività di formazione professionale;

Visto l'art. 3 della legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio e 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;

Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;

Considerato che la quota di lire miliardi 250 del rifinanziamento del Fondo per il 1988, contenuta nella legge finanziaria per lo stesso anno, è in corso di approvazione da parte della CEE, e che pertanto gli interventi della presente delibera, a carico della predetta quota, sono condizionati a detta approvazione;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1988 con il quale è stata disposta una prima ripartizione dei fondi per l'anno 1988, ed il successivo decreto in data 26 novembre 1988, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata disposta una ulteriore ripartizione dei fondi, in relazione alle esigenze di intervento;

Ritenuto di approvare nella sua interezza il progetto Byk Gulden Italia S.p.a. n. 50110 con riserva di ulteriori interventi in relazione ai successivi stanziamenti di bilancio per il triennio 1988/1990, previsti dalla legge finanziaria 1988;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico predetto;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1) BYK GULDEN ITALIA S.P.A. - Cormano (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Nuova generazione di reattivi diagnostici» (prat. 50110).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.550 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 1.113 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.541, da imputare alla quota nord e 437 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud;

1.550 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa di cui 1.113 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.541, da imputare alla quota nord e 437 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1988.

Condizioni particolari:

fidejussione della «Altana industrie - Aktien und Anlagen AG» di Bad Homburg v.d. Hohe (Germania occidentale);
aumento del capitale sociale, in contanti, di lire milioni 1.500 (da lire milioni 1.270,4 a lire milioni 2.770,4) da deliberare e sottoscrivere prima della stipulazione del contratto e da versare per metà prima della stipulazione stessa e per l'altra metà non oltre il 31 dicembre 1989.

2) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITALIA SOC. COOP. A R.L. - Roma (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Valorizzazione delle leguminose» (prat. 48992).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

4.257 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

4.257 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare gli otto anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1987.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

3) COSTRUTTORI ASSOCIATI MERIDIONALI - S.P.A. - Casoria (Napoli) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi misuratori di energia elettrica» (prat. 50215).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.269 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 336 milioni di lire, in misura comunque non supeiore al 70% dei costi ammessi, da imputare alla quota nord e 1933 milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 22 ottobre 1987.

4) DALMINE S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovo processo di saldatura per tubi in acciaio» (prat. 48431).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.432 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 3.060 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota nord e 372 milioni di lire da imputare alla quota sud.

3.432 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa di cui 3.060 milioni di lire, in misura comunque non superiore a 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota nord e 372 milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 23 giugno 1986.

Condizioni particolari: fidejussione dell'I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale - Roma.

5) FITTEX S.R.L. - Cilavegna (Pavia) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuova macchina ricamatrice multiteste» (prat. 49745).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 420 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i due anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1987.

Condizioni particolari:

impegno a non effettuare prelievi a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1987 e sugli utili degli esercizi 1988 e 1989;

aumento del capitale sociale di lire milioni 250, da realizzare per contanti prima della stipulazione del contratto (da lire milioni 20 a lire milioni 270);

fidejussione del signor Romano Rancati.

6) GIZA S.P.A. - Parma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Selezione di mezzene bovine» (prat. 50248).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

955 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

955 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1988.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

7) HONEYWELL BULL ITALIA S.P.A. - Caluso (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggeto della ricerca: «Programma OMAR (Operative Management of Aircraft Rotation)» (prat. 49765).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
531 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
531 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 17 giugno 1987.

8) MARELLI AUTRONICA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Apparati elettronici per il controllo motore» (prat. 49977).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.441 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
3.441 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1987.

Condizioni particolari: fidejussione della «Magneti Marelli S.p.a.» - Milano.

9) MARELLI AUTRONICA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Apparati elettronici per la sicurezza ed il comfort di guida» (prat. 49978).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.426 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
3.426 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1987.

Condizioni particolari: fidejussione della «Magneti Marelli S.p.a.» - Milano.

10) INDUSTRIE PIRELLI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Controlli di qualità non distruttivi per manufatti elastomerici» (Prat. 49783).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
838 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
838 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1987.

11) SANTAROSSA S.P.A. - Villanova di Prata (Pordenone) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Componenti tecnici per l'industria del mobile» (prat. 49185).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.795 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
1.795 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1987.

Condizioni particolari:
fidejussione solidale dei signori Mario e Fermo Santarossa;
aumento del capitale sociale in contanti per lire milioni 2.000 (da lire milioni 2.000 a lire milioni 4.000) da effettuarsi per lire milioni 1.000 prima della stipulazione del contratto e per lire milioni 1.000 al raggiungimento del 50% dei costi ammissibili di programma.

12) SARIN - SOCIETÀ SERVIZI AUSILIARI E RICERCA INFORMATICA P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Sistema facilitato di accesso ai servizi telematici» (prat. 50118).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
2.767 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
2.767 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1987.

Condizioni particolari: fidejussione della «STET - Società finanziaria telefonica per azioni» - Torino.

13) SNAMPROGETTI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Trattamento combinato rifiuti» (prat. 49239).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 5.896 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1987.

14) TECNOMARE - SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MARINE S.P.A. - Venezia (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sviluppo di un sistema di produzione galleggiante per giacimenti marginali» (prat. 49602).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
2.885 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
2.885 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1987.

Condizioni particolari: fidejussione sussidiaria proquota (25% ciascuno) dei soci Agip, Fincantieri, Saipem e Snamprogetti.

15) E. ZANON S.P.A. - Schio (Vicenza) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Evaporatore compatto a film» (prat. 49608).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.029 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 maggio 1987.

Art. 2.

In relazione alle richieste di contributo nella spesa delle aziende di seguito indicate ed alle proposte del comitato tecnico-scientifico, in ordine ai progetti di ricerca presentati dalle stesse, gli interventi deliberati in data 1° aprile e 6 maggio 1988 vengono sostituiti nel modo seguente:

1) R.C.S. UNITED ADVANCED NETWORKS S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema integrato di servizi a valore aggiunto» (prat. 49606).

Delibera precedente: M.R.S.T.: 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.586 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

2.586 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 22 dicembre 1986.

Condizioni particolari:

completo versamento del capitale sociale di lire milioni 2.000 (attualmente versato per lire milioni 1.000) prima della stipulazione del contratto di finanziamento;

fidejussione della R.C.S. Editori S.p.a. - Milano.

2) ANGIOLO SILIANI S.P.A. - Firenze (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema esperto per la progettazione del segnalamento ferroviario» (prat. 49457).

Delibera precedente: M.R.S.T. 1° aprile 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.310 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

1.310 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 23 marzo 1987.

Condizioni particolari: fidejussione dei signori Pier Luigi Siliani e Sergio Siliani.

Art. 3.

Viene dichiarata decaduta per inadempienza dell'azienda la seguente operazione:

L.A.G. - LAMINATI ALLUMINIO GALLARATE S.P.A. - Cardano al Campo (Varese):

«Dispositivo elettromagnetico per ottenere placche di alluminio di struttura omogenea».

Delibera M.R.S.T.: 22 dicembre 1987.

Art. 4.

Alle operazioni di cui appresso vengono apportate le modifiche di seguito indicate:

AXIS S.P.A. - Tavarnelle Val di Pesa (Firenze):

«Cablaggio robotizzato di conduttori interni di apparati elettrici ed elettronici» (prat. 47575).

Delibera M.R.S.T.: 23 dicembre 1986.

Finanziamento utilizzato:

L. 12.803.000 credito agevolato;

L. 12.803.000 contributo nella spesa.

Ammortamento: in sei rate semestrali (1° gennaio 1988 - 1° luglio 1990).

SIVA S.P.A. - Roma:

«Pasta per carta con il processo chemitermomeccanico» (prat. 43319).

Durata ricerca: sei anni e sei mesi (1° gennaio 1983 - 30 giugno 1989).

Ammortamento: in dodici rate semestrali (1° gennaio 1990 - 1° luglio 1995).

Art. 5.

Gli interventi di cui alla presente delibera sono subordinati all'approvazione, da parte della commissione CEE, della quota di rifinanziamento del Fondo previsto dalla legge finanziaria 1988 come dalla premessa.

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1988

Il Ministro: RUBERTI

88A5237

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 novembre 1988, n. 461, recante: «Differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154».

Il decreto-legge 2 novembre 1988, n. 461, recante: «Differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 3 novembre 1988.

88A5164

Nomina dei revisori ufficiali dei conti della prima sessione 1986

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1988 sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco:

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI
RELATIVO ALLA PRIMA SESSIONE 1986

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo prof.	Residenza
ARCANGIOLI Giovanna	13-10-1947	Terranuova Bracciolini	DOT	S. Giov. Valdarno
AICHNER Hartmann.	26-12-1952	Brunico	RAG	Brunico
ATZERI Giampaolo.	31- 1-1945	Cagliari	DOT	Cagliari
AUGUADRO Alberto	11- 1-1937	Como	NON	Comò
ALQUATI Giuseppe	21- 1-1947	Cremona	DOT	Cremona
ALESSANDRI Alessandro	14- 2-1943	Firenze	NON	Firenze
AGNELLO Antonino.	21- 1-1941	Mestrella	RAG	Genova
AGOSTA Mauro	22- 2-1947	Gavirate	NON	Milano
ANGELONI Tobia	8- 5-1952	Fabriano	RAG	Milano
ARDIZZONE Matteo.	3- 9-1950	Catania	RAG	Milano
AZZARETTO Dario	31- 8-1941	Milano	NON	Milano
ARIZZI Lucia	27- 4-1948	Paternò	DOT	Monza
ABBATE Cesare.	24- 1-1947	Calvizzano	DOT	Marano
ARMENISE Giuseppe	28-10-1923	Bari	NON	Napoli
AVONDO Aldo	8- 6-1928	Novara	AVV	Novara
ALIFREDI Enrico.	9- 5-1952	Pinerolo	DOT	Pinerolo
AREZZO Giovanni	21- 7-1910	Ragusa	AVV	Ragusa
ARANCIO Alessandro	25- 9-1948	Rosolini	DOT	Rosolini
AMORE Stefano.	19- 6-1940	Modica	DOT	S. Donà di Piave
ANDREETTA Ruggero Maurizio.	13-11-1954	Venezia	DOT	Venezia
ACCETTURA Ignazio	4- 7-1939	Bari	DOT	Roma
ANTONINI Alberto.	14- 8-1938	Fiamignano	NON	Roma
ARCANO Giuliano	26-12-1939	Roma	NON	Roma
ARENGI Antonino	2- 2-1947	Roma	RAG	Roma
ARONICA Calogero	3-11-1944	Palermo	NON	Palermo
ANDOLFATTO Giovanni	20- 9-1944	Tezze sul Brenta	RAG	Tezze sul Brenta
AGRANI Oliviero.	9- 4-1935	Milano	RAG	Torre de Roveri
ALFANI Giuseppe	3- 8-1933	Napoli	NON	Roma
BOSTICCO Giovanni	19- 6-1954	Alba	DOT	Alba
BROGI Mauro.	17- 4-1942	S. Giov. Valdarno	NON	Terranova Bracciolini
BURZI Gloria	22-11-1946	Casalecchio di Reno	DOT	Casalecchio di Reno
BORGHI Antonino	14- 1-1943	Anzola Emilia	CON	Anzola Emilia
BONANTINI Lucia	20-11-1939	Castelfranco Emilia	CON	Anzola Emilia
BIEMMI Vittorio	1- 1-1941	Leno	CON	Leno
BRESCIANINI Battista.	29-12-1919	Pontoglio	NON	Pontoglio

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo prof.	Residenza
BOTTA Giancarlo	2- 1-1945	Mariano Comense	RAG	Cantù
BACCI Sergio	11- 9-1942	Pistoia	RAG	Firenze
BECHINI Piero	31-10-1947	Firenze	DOT	Firenze
BASSI Widmer	7-11-1958	Forlì	RAG	Forlì
BADIALI Alfonso	12-12-1930	Monteveglio	NON	Follonica
BORRA Giuseppe	1- 1-1945	Castelleone	NON	Calco
BENEDUSI Giannino	25- 3-1948	Suzzara	RAG	Gonzaga
BACCANI Alberto	16- 6-1945	Firenze	AVV	Milano
BALDUCCHI Aldo	2- 5-1928	Trieste	NON	Arese
BALESTRERO Alfonso	5- 9-1924	Casalnoceto	NON	Milano
BARBARINI Lorella	20- 7-1959	Milano	RAG	Milano
BARTOLUCCI Giuliano	7- 9-1921	Firenze	NON	Milano
BASADONNA Ernesto	17-10-1916	Milano	NON	Milano
BENEDUCE Enrico	15- 4-1940	Milano	NON	Milano
BEVILACQUA Giovanni	8- 2-1930	Palermo	NON	Milano
BIGNAMI Enrico Maria	7- 5-1957	Milano	DOT	Milano
BONICALZA Ferdinando	30- 9-1925	Cassano Magnago	NON	Milano
BORNATI Alberto	31-10-1943	Scrina	NON	Milano
BOTTARI Adolfo	13- 2-1950	Messina	DOT	Gorgonzola
BOTTI Franco	24-11-1937	Milano	NON	Milano
BRASCA Alessandro	20- 6-1942	Milano	RAG	Milano
BUTTI Carlo Felice	2- 3-1940	Lecco	NON	Milano
BATTISTONI Vinicio	1- 8-1925	Ancona	NON	Modena
BARRELLA Francesco	30-10-1941	Salerno	DOT	Chiusi
BOZZA Luigi	8- 4-1943	Barano d'Ischia	RAG	Novara
BILLERI Piero	2- 7-1922	Livorno	NON	Padova
BUSSOLOTTO Pio	7- 1-1936	Vicenza	NON	Padova
BOLDRINI Marco	29- 6-1956	S. Croce sull'Arno	DOT	S. Croce sull'Arno
BARTORELLI Sergio	17- 9-1937	Pisa	NON	Pisa
BELLI Cesare	28- 6-1930	Pontedera	SDR	Pontedera
BERTELLI Pier Luigi	21- 1-1933	Pisa	RAG	Pisa
BENESPERI Romano	13- 9-1934	Tizzana	SDR	Serravalle Pistoiese
BUTI Angiolo	25- 7-1931	Carmignano	GEO	Poggio a Caiano
BROZZI Martino	17- 5-1923	Gualtieri	NON	Gualtieri
BAGLIONI Marco	6- 1-1943	Siena	NON	Siena
BUSCEMA Giuseppe	23- 3-1925	Siracusa	NON	Siracusa
BARBANO Luciano	12-10-1940	Torino	NON	Torino
BERTANA Maria Arcangela	25- 4-1956	Casale Monferrato	NON	Torino
BOIDI Massimo	8-11-1955	Torino	DOT	Torino
BOVONE Pierluigi	3- 3-1940	Novi Ligure	NON	Vinovo
BRESSA Caterina Merice	31-10-1953	Brescia	RAG	Torino
BECCARIA Franco	12- 2-1942	Milano	RAG	Milano
BUCCI Maria	17- 9-1948	Oriolo Romano	NON	Oriolo Romano
BARBA Annibale	4- 7-1932	Genova	NON	Roma
BATTISTI Ernesto	8-11-1939	Roma	NON	Roma
BELARDI Luciano	17- 2-1944	Roma	NON	Roma
BERARDINELLI Giovanni	16- 9-1951	Roma	AVV	Roma
BIOLATO Giuseppe Vittorio	29- 4-1943	Savigliano	AVV	Roma
BOCCOLINI Roberto	12- 8-1927	Vetralla	NON	Roma
BONAVITA Franco	29- 9-1943	Roma	NON	Roma
BOTTINO Piero Angelo	21- 3-1949	Torino	NON	Roma
BADAGLIACCO Salvatore	18- 6-1937	Palermo	NON	Palermo
BRUSCIOTTI Bruno	19- 4-1936	Camerino	AVV	Pesaro
BRUCCOLERI Salvatore	8-11-1946	Agrigento	GEO	Agrigento
BORDINI Ludovico	1- 8-1932	Reggio Calabria	NON	Ancona
BAILOT Paolo	19- 8-1954	Pordenone	RAG	Azzano Decimo
BUZIO Roberto	11- 7-1948	Valenza	DOT	Acqui Terme
BARRA Salvatore	25- 1-1948	Partinico	DOT	Mareno di Piave

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo prof.	Residenza
BORASO Bruno	4- 4-1954	Motta di Livenza	DOT	Chiarano
BINI Angelo	17- 6-1947	Canepina	DOT	Vallerano
BRIGANDÌ Carmelo	4- 1-1948	Messina	R/D	Messina
CORBO Francesca	14- 5-1947	Bari	RAG	Bari
CORAZZA Gianluigi	23- 8-1927	Bologna	NON	Bologna
CIRILLI Gianni	11- 1-1940	Iesi	NON	Budrio
CODICÈ Paola	30- 4-1957	Molinella	RAG	Casalecchio di Reno
COCCHI Enea	12- 4-1956	Bologna	RAG	S. Giorgio di Piano
CARUGATI Teresa	9-10-1948	Brescia	NON	Brescia
CICCHESE Antonio	14- 6-1925	Campobasso	NON	Campobasso
CERESA Giovanni	20- 1-1948	Bisceglie	NON	Casale Monferrato
CUNDARI Filippo	25-10-1942	Rogliano	DOT	Rogliano
COMUNE COMPAGNONI Alfredo	2-10-1922	Napoli	NON	Borgo S. Dalmazzo
CETTI Pier Giuseppe	8- 7-1942	Castelfiorentino	RAG	Castelfiorentino
CHESSA Francesco Salvatore	2-10-1940	Lucca	NON	Firenze
COPPINI Adriano	16- 3-1939	Firenze	RAG	Firenze
CAVIGLIA Giorgio	25- 9-1941	Mioglia	NON	Genova
CROCCO Gianfranco	15- 5-1939	Genova	NON	Genova
COLUZZI Eugenio	26- 5-1945	Latina	DOT	Latina
CATALDI Cosimo Carmelo Tiziano	16- 7-1957	Matino	DOT	Matino
COLDANI Domenico	6- 4-1953	S. Colombano	RAG	S. C. al Lambro
CAPOZUCCA Luigi	27- 4-1950	Civitanova Marche	DOT	Civitanova Marche
CAMPAGNOLI Sergio	11- 3-1940	Lungavilla	NON	Corsico
CANDIDO Antonio	30-11-1949	Milano	RAG	Lainate
CARMAGNOLA Franco	18- 3-1960	Novi Ligure	RAG	Cernusco sul Naviglio
CAROLI Niicolina	10- 2-1951	Milano	RAG	Milano
CATTANEO Gianluigi	17- 6-1947	Milano	NON	Milano
CLEMENTI Luigi	26-12-1943	Civitella Casanova	NON	S. Donato Milanese
CALZOLARI Agostino	20- 8-1939	Concordia s.S.	NON	Modena
CUOGHI Remo	25- 9-1943	Vignola	NON	Vignola
CONTINI Marco	8- 3-1940	Migliarino	NON	Pienza
CONTICELLI Fabio	29- 7-1936	Firenze	NON	Vedano al Lambro
CAMPOBASSO Carlo	21- 1-1952	Napoli	DOT	Napoli
CAPONI Alviero	25- 9-1932	Marsciano	NON	Napoli
CADARIO Giuseppe	14- 3-1920	Germignaga	NON	Novara
COCCIA Gianfranco	14- 7-1947	Conegliano	RAG	Padova
CARLI Fiorenzo	25- 1-1953	Larciano	RAG	Larciano
COLLINI Luciano	3- 1-1951	Prato	DOT	Prato
CANDELO Marta	14- 7-1956	Milano	RAG	Torino
CARCHERI Pier Cesare	11- 5-1946	Torino	DOT	Torino
CAVALLO Isabella	16-10-1956	Boves	DOT	Torino
COLLI Piero	13- 7-1941	Torino	NON	Torino
CALZA Daniele	12- 2-1941	Fiavè	NON	Villazzano di Trento
CHECCHIN Ferdinando	2- 2-1932	Zelarino	AVV	Mestre
CORRADINI Gianni	14- 7-1951	S. Donà di Piave	RAG	S. Donà di Piave
CALGARO Mario	10- 5-1949	Santorso	PRO	Thiene
CICCOLINI Tullio	30- 6-1950	Roma	DOT	Roma
COLETTI Giovanni	2-12-1936	Roma	NON	Roma
COLZI Roberto	11- 9-1923	Firenze	NON	Roma
CORBO Antonio	20- 7-1929	Venosa	NON	Roma
COSTANTINI Giovanni	8- 3-1949	Pitigliano	RAG	Roma
CAMPITI Ernesto	11- 6-1953	Locri	DOT	Roma
CAPONI Guglielmo	4- 4-1930	Vallecastellana	DOT	Roma
CASTALDO Maurizio	30- 8-1948	Napoli	AVV	Roma
CORONA Francesco Gerardo	22- 8-1948	Melfi	RAG	Melfi
CASAMENTO Antonio	28-12-1941	Milano	NON	Palermo
CERNIGLIARO Americo	18- 4-1944	Palermo	NON	Palermo

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo prof.	Residenza
CUMBO Giovanni	24- 2-1939	Aragona	NON	Palermo
CARRERA Michele Giovanni	22-10-1951	Arcene	DOT	Arcene
CACCIAMANI Iridio	9-10-1939	Castelbellino	NON	Jesi
COSTANTINI Mario	18- 8-1940	Adelfia	DOT	Andria
CANNONE Giovanni	24- 6-1952	Andria	C/R	Andria
CAMPANILE Agostino	16-10-1935	Andria	RAG	Andria
CONTI Amedeo	27-10-1926	Bologna	NON	Bologna
CABRA Luigi	12- 8-1942	Gottolengo	NON	Leno
COVRE Dario	1- 7-1940	Forte dei Marmi	CON	Pordenone
COVRE Paolo	13-11-1947	Sacile	RAG	Pasiano di Pordenone
CHIAVACCI Alfonso Ugo	12- 6-1948	Città di Castello	DOT	Perugia
COLONNI Claudio	23-12-1958	Monte S.M.T.	CON	Città di Castello
CRESPI Sergio	16-10-1933	Cassano Magnago	NON	Perugia
COMEZ Guglielmo	7-12-1935	Porto S. Giorgio	NON	Perugia
CEFIS Adolfo	29- 4-1937	Cividale di Friuli	DOT	Milano
CARRANO Antonio	5- 3-1950	Atrani	RAG	Atrani
DE SANTIS Carmela	13-12-1954	Bari	RAG	Bari
DONVITO Pasquale	19- 8-1942	Gioia del Colle	NON	Bari
DE SIMONE Roberto	31- 8-1923	Roma	NON	Bologna
D'AGOSTINO Antonino	11- 7-1941	Messina	RAG	Catania
D'ORTO Pietro	9- 7-1934	Biancavilla	AVV	Biancavilla
D'URSO Alfio	23- 9-1951	Catania	AVV	Catania
DE SANTIS Vincenzo	1- 3-1945	Monsampietro Morico	RAG	Fermo
DI MEO Arnaldo	24- 5-1939	Acquafondata	RAG	Pozzilli
DE LEO Claudio	28- 2-1939	Muro Leccese	DOT	Muro Leccese
DURASTANTE Italo	29-12-1931	Verona	NON	Lecco
DEDÈ Franco	26- 9-1946	Lodi	NON	Cornegl. Laudense
DATTILO Renato Claudio	10- 4-1932	Siracusa	NON	Milano
DEL BIANCO Ernesto	24- 7-1947	Milano	RAG	Milano
DONATI Walter	27- 6-1909	Salsomaggiore	NON	Milano
D'URSO Carlo	10- 8-1943	Roccaraso	AVV	Milano
DI PAOLO Attilio	8- 2-1956	Pozzuoli	RAG	Pozzuoli
DOVICO Maria	22- 5-1939	Legnaro	RAG	Padova
DONAGEMMA Antonio	6- 2-1948	Verona	DOT	Parma
D'AMICO Giuseppe	1- 4-1940	Asmara	DOT	Reggio Calabria
DALLAPORTA Ennio	26- 8-1934	Cast. Monti	NON	Reggio Emilia
DELLANTONIO Maurizio	6- 5-1938	Moena	NON	Riva del Garda
DELL'ORLETTA Massimo	19- 5-1953	Notaresco	DOT	Roseto degli Abruzzi
DI ROSA Calogero	9- 9-1935	Torino	NON	Torino
DE ANGELI Silverio	20- 6-1951	Acqualagna	DOT	Fermignano
DI VAIA Franco	22- 1-1943	Roma	NON	Anzio
DE SABBATA Adriano	27-10-1947	Venezia	DOT	Mestre
DE SORDI Enrico	11- 1-1952	Mestre	RAG	Mestre
DANDA Paolo	12- 4-1954	Valdagno	DOT	Vicenza
DE VITI Pierluigi	19- 3-1944	Darfo B.T.	RAG	Caprarola
DEL FAVERO Valerio	7-12-1939	Roma	NON	Roma
DELLA TOFFOLA Carlo	13- 7-1946	Roma	NON	Roma
DE MARCO Ugo	10- 2-1948	S. Pietro V.	RAG	Roma
DE MARTIIS Fabrizio	20- 7-1931	Lanciano	NON	Roma
DI LISI Pietro	5- 5-1937	Pescopagano	NON	Pescopagano
DAMONTE Mario Rinaldo	29- 9-1933	Vado Ligure	NON	Savona
DE PEPPO Federigo Maria	26- 2-1945	Lucera	NON	Lucera
D'ANGELO Franco	24- 1-1947	Pesaro	DOT	Pesaro
DE LUCIA Pasquale	11- 3-1937	S. Ferd. di P.	RAG	Trani
DI FILIPPO Luciano	13-12-1938	Basiliano	NON	Pordenone
DAL CIN Gianantonio	28- 3-1941	Godega S. Urbano	NON	Treviso
D'URSO Raffaele	2- 8-1938	Solofra	NON	Belluno
DI RICCO Umberto	14- 8-1929	Campobasso	DOT	Campobasso

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo prof.	Residenza
DE SIMONE Alberto Francesco	28- 6-1943	Cosenza	NON	Rende
DI SANZO Olevardo	21-10-1945	Lauria	DOT	Montemurro
DI MICHELE Fernando	21- 1-1923	Roma	NON	Roma
ELEFANTE Antonino	4- 2-1948	Altavilla Silentina	DOT	Battipaglia
FERRARI Marco	9- 9-1954	Alessandria	PRO	Valmadonna di Alessandria
FALETTI Santo	27-10-1945	Palazzolo s. O.	NON	Palazzolo s. O.
FAILLA Mario	2- 1-1944	Caltanissetta	DOT	Caltanissetta
FERRARIO Sergio	20-11-1941	Grandate	NON	Grandate
FIESOLI Andrea	9-11-1950	Rignano su A.	RAG	Bagno a Ripoli
FRATINI Paolo	5- 2-1946	Civitella Paganico	NON	Civitella Paganico
FUOCO Romeo	9- 4-1952	Sesto Camp.	RAG	Venafro
FOSCHINI Angelo	2- 8-1940	Raven.a	NON	Castigl. delle Stiviere
FAUSTI Luigi	9- 3-1929	Ancona	NON	Milano
FAVERIO Gian Giacomo	27-12-1931	Chiavenna	NON	Milano
FONTANA Ettore	23-11-1940	Pavia	RAG	Milano
FRANZAROLI Massimo	7- 4-1943	Siena	DOT	Milano
FRESCA FANTONI Benito	4- 1-1926	Somma Lombardo	DOT	S. Giorgio su Legnano
FEDERICO Eros	18-10-1955	Casoria	DOT	Napoli
FERRARA Ercole	19-11-1936	Casamicciola Terme	NON	Casamicciola Terme
FRANCHINI Eugenio	2-12-1913	Napoli	RAG	Napoli
FAGGIN Giuseppe	27- 2-1946	Padova	DOT	Padova
FANTUZZI Remo	6- 2-1928	Reggio Emilia	NON	Reggio Emilia
FERRANDINA Luigi	14- 3-1949	Genzano	DOT	Salerno
FRATTINI Vincenzo	5- 6-1935	Pellezzano	NON	Salerno
FAZZINO Vincenzo	12- 4-1941	Palazzolo Acreide	AVV	Siracusa
FRISONE Giuseppe	23- 7-1948	Torino	RAG	Torino
FIMBIANTI Egisto	27- 9-1949	Caltrano	DOT	Caltrano
FASSONE Guido	5- 7-1940	Siena	AVV	Roma
FERIOLI Fernando	7- 2-1934	Monselice	NO	Roma
FERRETTI Gian Alberto	26- 1-1950	Roma	PRO	Roma
FLAMMIA Corrado	19- 2-1938	Cassino	NON	Formello
FROSI Marco	31- 8-1955	Roma	DOT	Roma
FIORINO Antonino	5- 2-1952	Ribera	DOT	Palermo
FRACCHIA Fausto	21-11-1943	Vinchio	NON	Asti
FERRAZZI Franco	16- 8-1955	Bassano del G.	DOT	Bassano del G.
FENILI Pietro	8- 2-1947	Bergamo	NON	Bergamo
FAVIA David	12- 1-1957	Ancona	PRO	Ancona
FRONTONI Franco	13-10-1932	Offida	NON	Ancona
FERLITO Andrea	13- 9-1942	Castelvetrano	DOT	Fonte
FLORIDIA Corrado	31- 3-1937	Noto	NON	Belluno
FERRARA Giovanni	1-11-1950	Lercara Friddi	DOT	Lercara Friddi
FROIO Francesco	28- 1-1934	Montauro	NON	Torino
GIUSTINI Mario	6-10-1921	Arezzo	AVV	Arezzo
GRANDOLFO Giovanni	19- 6-1948	Bari	DOT	Bari
GAIONI Vittorina	8- 1-1944	Darfo B. T.	NON	Darfo Boario Terme
GAUDIOSO Domenico	30-11-1921	Brindisi	NON	Cuneo
GRECI Dalmazio	26- 1-1951	Amandol	RAG	Montegranaro
GAGGERO Francesco	8- 9-1939	Bogliasco	NON	Genova
GIRELLI Ma5ro	13-10-1957	Mantova	DOT	Mantova
GANDOLFO Valentino	21- 1-1943	Giussano	G.P.	Segrate
GAVIOLI Annamaria	1-11-1939	Milano	NON	Milano
GIAVARINI Bruno	29-11-1945	Milano	NON	Opera
GORI Pietro	8-11-1926	Montevarchi	NON	Milano
GRACEFF Giuseppe	15- 9-1917	Ribera	DOT	Milano
GUIDO Sebastiano	17- 9-1951	Milano	DOT	Milano

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Alb o pr. f.	Residenza
GALLI Graziano	17-12-1950	Vignola	NON	Savignano sul Panaro
GRASSIGLI Luciano	25- 6-1949	Bomporto	DOT	Modena
GUALDI Arturo	16- 3-1948	Cavezzo	DOT	Mirandola
GUALTIERI Angelo	18- 1-1948	Pisa	NON	Sassuolo
GAVAZZI Paola.	8- 2-1936	Cologno Monzese.	NON	S. Maurizio al Lambro
GAMBARDELLA Aldo	14- 4-1938	Napoli	NON	Napoli
GIAMPEDRONE Vittorio	1- 1-1918	Napoli	NON	Napoli
GRANDE Pasquale	30- 3-1944	Napoli	DOT	Napoli
GUIDETTI Giancarlo.	1- 2-1947	Landiona	RAG	Carpignano S.
GROSSI Roberto	14-10-1936	Roma	NON	Pontedera
GASPARRI Massimo.	28- 8-1950	Pistoia	RAG	Pistoia
GORI Claudio	15-11-1944	Prato	DOT	Prato
GRASSI Carlo.	21- 6-1928	Como	NON	Sondrio
GERONIMI Lino	26-12-1929	Chiavenna	NON	Chiavenna
GNISCI Antonio	18- 6-1934	Taranto	PAG	Taranto
GALLO Franco	5- 3-1959	Torino	RAG	Torino
GALLO Sergio.	20- 6-1938	Fossano	NON	Torino
GROSSO Giovanni	6-10-1938	Torino	NON	Torino
GALLI Camillo	18- 1-1924	Sant'Ambrogio Olona	NON	Varese
GUARNA Vincenzo.	17-12-1945	Badolato	NON	Vercelli
GAROLDINI Pierino	18- 7-1925	Vicenza	NON	Vicenza
GEMMA Giuseppe	18- 5-1921	Roma	RAG	Roma
GIANNOCCOLI Luigi	12- 3-1933	Napoli	NON	Roma
GIRARDI Ugo	21- 7-1956	Palermo	DOT	Roma
GIUFFRIDA Giuseppe	6- 1-1934	Catania	NON	Roma
GRECO Giuseppe	28- 1-1929	Napoli	NON	Roma
GRESTA Carlo	22-10-1938	Roma	NON	Roma
GUELI Fiorello	24- 9-1931	Roma	NON	Roma
GUIDO Emanuele.	18- 3-1928	Arezzo	RAG	Formello
GHERZI Giovanni	13- 2-1945	Varazze	CON	Savona
GAMBINO Angelo	18- 6-1944	Palermo	NON	Palermo
GERA Franco	4- 4-1947	Marostica	NON	Marostica
GHITTI Elio Antonio	21-12-1955	Casazza	DOT	Casazza
GHERARDI Carlo	25- 6-1950	Bergamo	DOT	Bergamo
GALENTINO Salvatore	13- 5-1940	Andria	RAG	Andria
GALEANO Giuseppe.	3- 2-1943	Giardini	NON	Giardini Naxos
GRIMALDI Matteo.	10- 5-1938	Sicignano degli Alburni	NON	Salerno
GERMANO Ivo.	2- 3-1941	Genova	NON	Arenzano
HEISS Josef	13-10-1945	Sarentino	DOT	Sarentino
HAUSMANN Giovanni	20-12-1950	Roma	DOT	Roma
IDDA Salvatore	8-12-1945	Villanova	RAG	Cagliari
IACOVELLA Angelo	21- 8-1949	Orsogna	DOT	Guardiagrele
INVERNIZZI Enrico	27- 2-1938	Melzo	DOT	Melzo
IABOLI Oddone.	22-12-1917	Bologna	NON	Monteveglio
INVERNICI Luciano	18-11-1929	Bergamo	NON	Schio
IAFOLLA Paolo.	11- 7-1951	Roma	DOT	Roma
IACOBACCI Francesco.	7-10-1931	Toro	DOT	Campobasso
LABIANCA Michele	3-10-1922	Trinitapoli	DOT	Bari
LAPOMARDA Guglielmo	23- 8-1947	Bari	RAG	Bari
LENZI Roberto	16- 2-1938	Bologna	RAG	Bologna
LA ROSA Giovanni	2- 9-1922	Catania	DOT	Catania
LENZO Enea	7-10-1945	Alì	DOT	Catania
LEGNANI Francesco	16-11-1957	Como	RAG	Como
LUCIANI Rolando	31- 8-1928	Colli del Tr.	DOT	Macerata
LAVERDE Maria Emanuela.	2- 4-1955	Roma	RAG	Legnano
LEONE Giorgio	7- 4-1949	Milano	RAG	Milano
LIBROIA Pellegrino.	28- 9-1946	Milano	DOT	Milano
LIPPOLIS Giovanni.	24- 9-1951	Milano	DOT	Milano
LOCATI Marco Pietro	21- 2-1947	Milano	AVV	Milano
LOCATI Roberto	4- 9-1940	Milano	NON	Milano

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo prof.	Residenza
LONARDI Piero	5- 5-1944	Milano	DOT	Milano
LELLI Sergio	24-10-1939	Modena	G/A	Modena
LUGLI Renzo	8-11-1928	Cavezzo	NON	Cavezzo
LO PORTO Angelo	7- 1-1940	Delia	CON	Seregno
LUGGERI Giuseppe	4- 3-1933	Napoli	DOT	Napoli
LAVORGNA Tullio	28- 4-1938	S. Salv. Telesino	DOT	Pescara
LIBERATI Alessio	9-12-1921	Rieti	NON	S. Giovanni Reatino
LETRARI Leonello	11- 4-1931	Avio	PAG	Rovereto
LA CIVITA Franco	4-10-1944	Sulmona	NON	Sulmona
LUCIETTO Sergio	4- 3-1941	Vicenza	RAG	Vicenza
LAURI Fernando	10- 3-1941	Jenne	RAG	Roma
LEGGERI Costantino	1-11-1941	Palestrina	NON	Palestrina
LERTUA Nicola Pasquale	28- 3-1949	M. di Procida	NON	Roma
LONGO Mauro	23- 7-1945	Orbetello	DOT	Roma
LUCIANI Luciano	21-12-1943	Roma	DOT	Roma
LA ROSA Giuseppe	29- 2-1932	Messina	SDR	Palermo
LA PORTA Domenico	8- 4-1926	Porto Emped.	NON	Porto Empedocle
LAURENTI Giampaolo	25- 6-1937	Sangemini	RAG	Perugia
LO RIZZO Angelo	31- 3-1929	Lecce	DOT	Ravenna
MORGANTI Elvezio	1- 3-1946	S. Ben. Tronto	CON	S. Ben. Tronto
MOTTA Paolo	26- 1-1943	Sala Bolognese	NON	Bologna
MELÒ Roberto	22- 8-1952	S. Giov. in Per.	DOT	S. Giov. in Persiceto
MORELLO Pietro	4-12-1954	Bologna	DOT	Bologna
MELANDRI Elena	14- 7-1954	Cervia	DOT	Bologna
MAUGERI Giuseppe	23-10-1941	Catania	NON	Catania
MAZZA Alessandro	7- 9-1940	Catania	NON	Catania
MOLINA Claudio	18-12-1947	Catania	CHI	Catania
MARELLI Giorgio	16- 9-1940	Cantù	NON	Cantù
MARTINELLI Paolo	4- 7-1952	Como	RAG	Como
MALEVOLTI Sandro	3-12-1949	Firenze	DOT	Firenze
MASINI Franco	26-12-1937	Cerreto G.	NON	Fucecchio
MARTINES Romolo	30-10-1927	Palermo	NON	Forlì
MORELLI Aurelio	5- 2-1955	Montaquila	RAG	Montaquila
MILANO Alfredo	21- 6-1954	Montecalvo	C/R	Latina
MADDALO Vincenzo	1- 8-1940	S. Pietro V.	DOT	Lecce
MONTINARO Luigi	11- 1-1952	Calimera	DOT	Calimera
MANTEGAZZA Luigi	20- 1-1940	Como	NON	Merate
MONTÀ Enzo	22-8-1932	Milano	NON	Melegnano
MATTIOLI Giovanni	11- 3-1953	Cast. delle Stiviere	RAG	Cast. delle Stiviere
MOZZANEGA Giovanni	29- 7-1947	Milano	GEO	Rodigo
MAINARDI Aldo	19- 3-1940	Milano	NON	Milano
MARCHI Guido	22-11-1946	Genova	DOT	S. Donato Mil.
MARIN Anacleto	11- 5-1934	Milano	NON	Milano
MERLI Giorgio	23-12-1937	Milano	DOT	Milano
MORSELLI Maurizio	14- 3-1942	Modena	DOT	Modena
MALEZ Aris	4- 9-1948	Torino	NON	Mondovì
MASSARI Artemio	26- 4-1932	Carpaneto P.	NON	Vedano al Lambro
MOTTA Fabio	20-11-1957	Lissone	RAG	Briosco
MAINIERO Giuseppe	6- 1-1932	Torre del Greco	AVV	Torre del Greco
MAISTO Giuseppe	5-10-1931	Melito	AVV	Vico Equense
MARIOTTI Alberto	18- 6-1939	Napoli	NON	Napoli
MONTELLA Antonio	14- 5-1927	Torre del Greco	DOT	Napoli
MACCHI Remo	15- 2-1934	Maggiora	NON	Borgomanero
MOLINARI Mario	13-11-1938	Bologna	NON	Selvazzano Dentro
MENONI Carlo	1- 4-1940	Parma	DOT	Parma
MAGISTRETTI Amilcare	29- 1-1944	Casalbuttano	DOT	Piacenza
MOLESTI Umberto	3-12-1937	Peccioli	RAG	Pontedera
MAZZI Claudio	23- 9-1942	Modena	SDR	Rovereto
MESSINA Salvatore	1- 1-1929	Catania	NON	Siracusa

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo prof.	Residenza
MALASPINA Gino	20-12-1921	La Spezia	NON	Trento
MARZORATI Dario	16- 8-1937	Cuvio	NON	Duno
MAGGIO Silvano	1- 3-1949	Montebello	DOT	Montebello Vicentino
MOTTERLE Giovanni	1-11-1944	Arzignano	DOT	Vicenza
MARLETTI Giorgio	7-12-1951	La Spezia	DOT	La Spezia
MASTRANGELO Donato	15- 4-1947	S. Croce di M.	DOT	Roma
MICOZZI Giancarlo	10- 3-1940	Roma	NON	Roma
MILANO Antonio	3- 1-1957	Roma	RAG	Roma
MONTE Claudio	25- 6-1947	Bevagna	RAG	Roma
MONTISCI Ugo	31- 1-1923	Torino	NON	Roma
MARCATAJO Giorgio	17- 4-1940	Cefalù	AVV	Palermo
MICELI Luigi	3- 7-1939	Palermo	NON	Palermo
MACARIO Elio	27- 6-1944	Lovere	DOT	Costa Volpino
MUSAIO Giacomo	16- 7-1927	Monopoli	NON	Bergamo
MARENA Antonio	5- 3-1944	Avellino	DOT	Avellino
MUZZI Alessandro	20-11-1939	Foligno	DOT	Foligno
MERANTE Luigi	16- 4-1943	Catanzaro	DOT	Catanzaro
MAGALINI Vittorio	15- 9-1938	Mozzecane	RAG	Mozzecane
MONTANARI Ruggero	9- 3-1938	Roma	DOT	Roma
MACCHIA Luciano	4- 7-1924	Torino	DOT	Torino
MARTIRE Walter	6- 5-1934	Asti	NON	Oderzo
MARGARITO Liugi	21-11-1924	Nardò	AGR	Nardò
MORETTI Vittorio	12- 2-1949	Cervatto	DOT	Pettinengo
MALAGUTI Mario	4- 6-1940	Treviso	RAG	Treviso
NADALINI Loris	10- 8-1948	S. Giov. in Persiceto	NON	S. Giov. in Persiceto
NIN Francesco	21- 1-1941	Brescia	NON	Concesio
NESI Fulvia	11-10-1955	Genova	NON	Genova
NAVASSA Antonio	18-10-1945	Milano	DOT	Milano
NOTARANTONIO Alberto	2- 4-1943	Roma	RAG	Napoli
NACCHIA Alfonoso	29- 9-1948	Pagani	RAG	Nocera Superiore
NALDINI Mario	7-12-1934	Siena	NON	Siena
NARDECCHIA Giancarlo	2- 4-1941	Frascati	NON	Frascati
NICOLETTI Domenico	18- 5-1938	Siderno	RAG	Roma
NOTTOLA Antonio	29- 6-1931	Viterbo	NON	Roma
OTTAVI Daniele	3-11-1960	Bologna	RAG	Bologna
OLASTRI Mauro	27- 1-1938	Firenze	RAG	Firenze
OGNA Luigi	24- 8-1934	Milano	NON	Milano
ONORI Gianfranco	10- 4-1935	Senigallia	NON	S. Donato Milanese
ORLANDI Marcello	26-10-1955	Como	DOT	Milano
OBLATORE Sergio	14- 2-1937	Lozza	DOT	Briosco
OGLIESE Vittorio	6- 7-1954	Torino	RAG	Torino
OGLIO Silvio	25- 4-1939	Vigevano	NON	Vigevano
OBERLECHNER Claudio	28- 9-1940	Roma	DOT	Roma
OLIVIERI Antonio	1- 1-1932	Torre dei P.	SDR	Roma
PEITNER Robert	13- 5-1955	Bressanone	DOT	Bressanone
PACCANI Claudio	23- 6-1957	Brescia	DOT	Brescia
PIVA Fernando	6- 6-1944	Acquafredda	DOT	Acquafredda
PATUELLI Vittorio	26- 5-1917	Ravenna	AGR	Firenze
PORCINAI Piero	17- 3-1950	Firenze	DOT	Firenze
PATRONE Cesare	18- 4-1914	Genova	AVV	Genova
PERINA Marcello	10-11-1920	Grottaferrata	NON	Imperia
PEZZUCCO Vera	10-12-1949	Sperlonga	NON	Formia
PIERONI Ernesto	13- 2-1943	Latina	DOT	Latina
PRIMICERI Vito Antonio	28- 9-1943	Matino	DOT	Matino
PAGLIERUCCI Mario	30- 6-1941	Portici	RAG	Arese
PAPOTTI IVANOE Franco	18- 7-1943	Quistello	RAG	Milano
PASTRE Giorgio	24- 9-1949	Milano	DOT	Milano
PERRONE Vincenzo	19- 1-1942	Trepuzzi	AVV	Melzo

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo prof.	Residenza
PINNA BERCHET Paolo	21- 3-1941	Roma	DOT	Milano
PLATINI Marco	11- 6-1944	Caorso	RAG	Milano
PROTTO Roberto	8- 5-1948	Milano	CON	Melzo
PEDRAZZI Ilmo	13- 6-1938	Cavezzo	NON	Mirandola
PIROLA Modesto	15- 2-1957	Lesmo	RAG	Lesmo
PARISI Domenico	11- 1-1944	Gambatesa	DOT	Napoli
PICCOLO Mario	12- 1-1954	Pomigliano	RAG	Pomigliano d'Arco
POSSENTE Vittorio	24- 5-1937	Napoli	NON	Napoli
PATTARO Luciano	7- 4-1940	Trebaseleghe	CON	Trebaseleghe
PIAZZA Vincenzo	15- 2-1958	Parma	DOT	Parma
POLITI Dino	31- 8-1941	Parma	NON	Porporano di Parma
PACELLI Nicola	18- 2-1939	Pescara	DOT	Pescara
PERONDI Anselmo Angelo	18-12-1952	Godoy Cruz Mendoza	CON	Cascina
PONZECCHI Anna Rita	11- 7-1937	Prato	RAG	Prato
PONCEMI Gianfranco	15-11-1932	Reggio Emilia	AGR	Reggio Emilia
PIAZZI Manlio	18- 7-1946	Napoli	DOT	Battipaglia
PISAPIA Ferdinando	4- 6-1937	Salerno	RAG	Pellezzano
PASQUINI Fabio	22-12-1953	Limbiate	DOT	Torino
PISA Vittorio	6- 3-1920	Trieste	NON	Trieste
PIRELLI MARTI Franco	9-11-1953	Trieste	RAG	Udine
PASQUINI Giovanni Nazzareno	2- 9-1940	Sassocorvaro	DOT	Sassocorvaro
PADOVAN Angelo	6- 3-1947	Zenson di P.	RAG	Meolo
PELLIZZON Flavio	21- 4-1941	Noale	NON	Pianiga
PESCE Carlo	8- 3-1951	S. Martin	DOT	Mestre
PALADINI Massimo	12- 8-1945	Roma	ING	Roma
PALANDRI Luciano	24- 1-1923	Cairo Montenotte	NON	Roma
PALLOTTA Leonello	22- 7-1939	Roma	NON	Roma
PANGRAZI Alberto	8- 6-1947	Nerola	RAG	Roma
PASSINO Luigi	4- 2-1920	Sassari	NON	Roma
PATRIZI Patrizio	10- 2-1951	Roma	NON	Roma
PAVIA Alberto	16- 8-1934	Roma	NON	Roma
PENELOPE Adele	10- 9-1949	Napoli	RAG	Roma
PESSOLANO Domenico	22- 3-1928	Atena Lucana	NON	Roma
PETRUCCI Giuseppe	6- 7-1924	Roma	NON	Roma
PIERI Egidio	11- 1-1939	Cagli	NON	Roma
PISO Franco	21-11-1921	Catania	NON	Roma
PONZIANI Rossana	13- 1-1955	Roma	RAG	Roma
PORCELLI Paolo	29-10-1952	Roma	DOT	Roma
PALMERI Pietro	17- 8-1939	Palermo	NON	Palermo
PERGOLIZZI Domenico	7- 1-1945	Palermo	NON	Palermo
PICCHI Mario	2- 2-1929	Milano	NON	Bergamo
PERRONE Massimo	17- 8-1953	Pesaro	RAG	Pesaro
PESCE Giovanni	7-11-1937	S. Fele	RAG	Pesaro
PIETRANGELI BERNABEI Otello	4- 4-1933	Camerino	NON	Csmerino
PAGLIARICCI Gianni	16- 7-1949	Pianella	DOT	Pianella
PAPA Salvatore	1- 1-1943	Palermo	NON	Milano
QUEIROLO Armando	7- 4-1930	Rapallo	NON	Genova
QUARTANA Giuseppe	6-10-1934	Trapani	DOT	Trapani
RENZETTI Giuliano	12-11-1937	Gavorrano	NON	Novi Ligure
RICCI Alberto	7-10-1934	Cupra Marittima	RAG	S. Benedetto del Tronto
ROMANO Francesco Antonio Domenico	12- 1-1950	Tursi	RAG	Bari
ROSA Franco	23-12-1949	Milano	ING	Bari
RIZZARDI Giovanni	29- 1-1949	Mazzano	DOT	Mazzano
ROSCINI VITALI Franco	10- 4-1950	Rovato	RAG	Brescia
ROSSI Roberto	30- 1-1946	Villa Carc.	DOT	Brescia
RIJTANO Manlio	21- 6-1934	Lipari	DOT	Cervaro
ROSSI Ugo	16-12-1941	Cupra Marittima	RAG	Cupra Marittima
REPETTO Luigi	11- 6-1947	Genova	RAG	Genova

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo prof.	Residenza
RIPAMONTI Vittorino.	11- 4-1943	Olgiate Cal.	DOT	Olgiate Molgora
RUSCONI Laura	5- 8-1956	Lecco	RAG	Lecco
RUBES Pasquale	17- 7-1950	Asola	RAG	Asola
REBOLINI Marco.	13- 1-1951	Legnano	RAG	Legnano
RINDI Roberto	4-10-1930	Firenze	DOT	Milano
ROSSI Franco	16- 2-1956	Milano	RAG	Milano
RUSSO Raffaele.	23- 1-1949	Lavello	RAG	Milano
RUTA Antonio	23- 2-1935	Ruvo di Puglia	NON	Milano
RUZZU Giovanni Maria.	14- 3-1946	Arborea	DOT	Milano
RIVA Claudio	14- 1-1948	Milano	RAG	Cornate d'Adda
RIGHI Pier Luigi	25- 2-1938	Castel S. Giov.	NON	Castel S. Giov.
ROSSI Riccardo	4-10-1957	Prato	RAG	Prato
RADEGHIERI Gennaro	17- 8-1937	Correggio	NON	Correggio
RUFFINI Aida	30- 4-1953	Giulianova	DOT	Folgaria
RAPELLA Alfonso	5- 9-1949	Morbegno	DOT	Morbegno
RIVOTTI Sergio.	25-10-1931	Torino	NON	Torino
ROCCA Alessandro.	9- 3-1941	Torino	NON	Torino
ROCCA Guido	9- 3-1936	Torino	NON	Torino
ROSSI Ornella	20- 1-1946	Villasanta	RAC	Arcugnano
ROGGERO Roberto	17-10-1921	Lauriano	NON	Roma
RUBERTO Mario.	20- 7-1947	S. Elena San.	DOT	Roma
RUBINETTI Lorenzo.	30- 8-1940	Pescopagano	GEO	Pescopagano
RIOPI Mario.	4- 5-1950	Palermo	RAG	Palermo
REPETTO Mauro.	25- 5-1935	Genova	CON	Brambate Sop.
ROFFENI TIRAFERRI Piero.	8- 4-1940	Torino	NON	Bergamo
RONCHI Giuseppe	22-12-1924	Pozzuolo M.	G.P.	Treviglio
RICCI Aldo	13- 3-1933	Monteciccardo	NON	Pesaro
RUZZENE Giovanni	8-12-1939	Verona	RAG	Verona
RICCIARDI Antonio	26- 1-1938	S. Maria C. V.	NON	Campobasso
RAINALDI Antonio	10- 9-1946	Roma	RAG	Roma
RIPAMONTI Alessandro.	29- 9-1945	Milano	NON	Milano
STRA Gianni	22- 7-1955	Cherasco	DOT	Alba
SANNICANDRO Rocco	13- 1-1939	Molfetta	DOT	S. B. del Tronto
SAPONARO Bonifacio	16- 6-1939	Bari	DOT	Bari
SABATO Giuseppe	7-12-1941	Petacciato	DOT	Bari
SILIPO Luciano	16- 8-1944	Genova	NON	S. Lazzaro di S.
SILIBIO Leonardo.	30- 9-1959	Fasano	RAG	Fasano
SATTA Salvatore	18- 1-1946	S. Basilio	DOT	Cagliari
SCHILIRÒ RUBINO Santo	8- 2-1950	Bronte	DOT	Catania
SEVERINI Mario	12- 8-1925	S. Pietro Patti	CHI	Cremona
SEGNANINI Lucio.	24- 4-1935	Carrara	RAG	Avenza di Carrara
SCHIOPPO Riccardo	20- 7-1950	Milano	DOT	Milano
SERAFINI Maurizio	18- 9-1947	Milano	RAG	Basiglio
SIRTORI Gilberto.	23-10-1940	Cernusco sul N.	PER	Cernusco sul N.
STABILE Michele.	7- 8-1942	Melfi	NON	Milano
SAIANI Sergio.	26- 5-1935	Milano	DOT	Cinisello B.
SERVILLO Bartolomeo.	26- 1-1947	Torre Annunziata	RAG	Torre Annunziata
SASSU Sergio	5- 9-1947	Macomer	DOT	Macomer
SIVOLELLA Carmine Felice.	17-11-1937	Satriano di L.	NON	Padova
SANDRINI Fabio.	12- 5-1939	Traversetolo	DOT	Calicella di P.
SCURTI Gianvittorio	27- 9-1941	Pescara	DOT	Pescara
SILINGARDI Pio Antonio	23-10-1944	Casalgrande	NON	Reggio E.
SORDO Aimone.	6- 1-1936	Roncone	NON	Rovereto
SORVILLO Mariano Fausto.	19-12-1956	Sparanise	RAG	Sparanise
SABBADINI Luciano.	3- 2-1943	Lanzo Torin.	ING	Torino
SOLINAS Antonio	6- 4-1935	Grado	NON	Torino
SCAGLIOLA Pietro.	11-11-1925	Pizzo Calabro	NON	Marino

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo prof.	Residenza
SOTTANI Natalino	25-12-1932	Vicenza	ING	Vicenza
SCAPPATICCI Luigi	6- 6-1934	Napoli	NON	Roma
SCRIBANO Salvatore	27- 1-1923	Ragusa	NON	Roma
SEPE Giulio	24- 8-1926	Cerreto S.	NON	Roma
SERAFINI Alberto	3- 7-1937	Domodossola	RAG	Roma
SINIMBERGHI Alberto	23- 6-1939	Roma	NON	Roma
SAPIENZA Giovannino	20- 2-1943	Mascalucia	NON	Palermo
SAVARINO Nunzio	19- 9-1938	Partinico	NON	Partinico
SAVOLDELLI Mario	20- 6-1950	Bergamo	RAG	Mozzo
SUSANNA Tullio	7- 6-1940	Lucera	DOT	Lucera
SCOPONI Luigi	13- 9-1956	Ancona	DOT	Ancona
STRIPPOLI Alfonso	15- 7-1927	Corato	AVV	Corato
SALA Diego	24- 5-1954	Motta di L.	CON	Motta di L.
SFORZA Fabio	1- 3-1956	Pieve di S.	DOT	Pieve di Soligo
SPLENDORINI Virgilio	11- 6-1928	Umbertide	NON	Città di C.
SANTORO Pelino	11- 7-1935	Isernia	NON	Campobasso
SCHIRALDI Rodolfo	13- 3-1938	Candela	NON	Foggia
SCAMBELLURI Roberto	10-11-1941	Roma	AVV	Roma
SERRALLEGRI MAGNANI Vilelmo	2- 6-1948	Fossombrone	RAG	Rimini
SANTAMBROGIO Claudio	28-11-1948	Milano	DOT	Milano
SESTILI Giuseppe	20- 1-1929	Roma	SDR	Manziana
TOSONI Mariarosa	3- 8-1954	Carpendolo	RAG	Montichiari
TOSCANO Vera Maria	9-11-1949	Catania	DOT	S. Agata li Battiati
TREGUA Raffaele	25- 5-1953	Catania	DOT	Catania
TRAVERSARO Gian Renzo	14- 5-1940	Sestri L.	DOT	Casarza Lig.
TANTARDINI Alessandro	5-12-1954	Cremona	DOT	Cremona
TARTARELLI Enzo	5- 3-1926	Pietrasanta	RAG	Pietrasanta
TARANTOLA Luigino Francesco	18- 9-1953	Milano	DOT	Opera
TORTELOTTI Pierino	18- 2-1938	Piacenza	NON	Milano
TOTA Vito Antonio	15- 6-1947	Corato	DOT	Melzo
TRANI Giuseppe	3- 7-1942	Legnano	RAG	Legnano
TUMIETTO Patrizio	8- 7-1946	Milano	PRO	Milano
TASSI Enzo	5-12-1946	Modena	NON	Modena
TARULLI Vincenzo	1- 1-1940	Cansano	RAG	Novara
TEDESCHI Franco	12- 6-1925	Reggio Emilia	AVV	Reggio Emilia
TODERO Giorgio	16- 2-1931	Verona	NON	Rovigo
TAVERNINI Fulvio	14-10-1934	Dro	RAG	Tione
TONELLI Tullio	1- 8-1939	Croviana	NON	Cognola
TAVANO Giancamillo	14- 7-1932	Lestizza	DOT	Udine
TONOLO Aldo	16- 2-1941	Mirano	NON	Mirano
TUSSET Giampaolo	30- 9-1940	Venezia	NON	Venezia-Lido
TORBJONI Aldo	22- 1-1949	Arona	AVV	Dormelletto
TARTARINI Paolo	23- 9-1937	La Spezia	AVV	La Spezia
TERZO Gioacchino	19- 5-1939	Palermo	RAG	Palermo
TISIOT Luigi	8- 4-1936	S. Vito al T.	CON	Pordenone
TORRESAN Giulia	27-12-1937	Treviso	NON	Treviso
TRAVERSINI Giambaldo	25-10-1945	Gubbio	RAG	Gubbio
TENGATTINI Renato	6- 1-1956	Paratico	RAG	S. Pietro Incariano
TORMENE Raffaele	3-11-1919	Verona	RAG	Verona
UNGARO Giovanni	3- 6-1924	S.Severo	NON	Roma
VARIALE Mauro	18- 4-1950	Bari	RAG	Bari
VALENTI Pino	28- 6-1946	Casteldelci	RAG	Bologna
VERDORFER Hansjorg	10- 6-1950	Merano	DOT	Merano
VINATI Felice	16- 7-1954	Villa Carc.	DOT	Polaveno
VILLANI Giuseppe	16- 2-1936	Bologna	NON	Como
VALCARENGHI Graziano	29-12-1938	Soresina	RAG	Crema
VIGNOLINI Paolo	22- 8-1945	Firenze	RAG	Bagno a Ripoli
VIVIANI Paolo	19- 1-1943	Empoli	NON	Empoli
VALLEBONA Antonio	11- 1-1953	Alezio	DOT	Gallipoli

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo prof.	Residenza
VIANI Saverio	12-12-1948	Borghetto L.	DOT	Borghetto L.
VARETTO Ettore	31- 7-1924	Genova	NON	Genova
VICHI Diego	26- 4-1941	Sondrio	DOT	Milano
VIVONA Massimo	9- 4-1935	Trapani	NON	Milano
VELLUSI Andrea	10- 4-1931	Roma	NON	Napoli
VOTTIS Nicola	21- 1-1953	Napoli	RAG	Napoli
VERZELETTI Pietro	18- 1-1938	Chiari	NON	Torino
VITEZ Francesco	23- 7-1944	Trieste	NON	Trieste
VIDONI DEL MESTRE Walter	29- 2-1928	Buttrio	NON	Buttrio
VENUTI Nunzio	14-10-1925	Messina	RAG'	Santhià
VENTIMIGLIA Roberto	15- 5-1948	Roma	NON	Guidonia
VASILE Salvatore	25- 9-1928	Noto	NON	Palermo
VIOLANI Marcello	22- 3-1940	Roma	NON	Seriate
VERBARI Costantino	10-10-1959	Melito P. S.	DOT	Agrigento
VIRGILI Massimo	26- 2-1946	Agugliano	NON	Ancona
VANTAGGIATO Bruno	1- 1-1941	Treviso	DOT	Villorba
ZAMBELLI Fabio	6- 1-1956	Bologna	DOT	Bologna
ZANARINI Dino	17- 4-1933	Pianoro	NON	S. Lazzaro di S.
ZICARELLI Raffaele	27- 5-1961	Cosenza	RAG	Cosenza
ZUCCHERMAGLIO Alberto	26-10-1928	Merano	NON	Lecco
ZAMBON Franco	28-12-1943	Milano	RAG	Milano
ZANOLA Riccardo	26- 2-1939	Milano	DOT	Milano
ZUCCHINI Uberto	8- 6-1933	La Spezia	NON	Milano
ZUCCO Tullio	17- 9-1952	Palestro	DOT	Corsico
ZANETTINI Gianfranco	10- 9-1946	Modena	NON	Vignola
ZANI Anna Maria	2- 1-1947	Poggiridenti	NON	Poggiridenti
ZANGUIO Emanuela	22- 5-1956	Vicenza	DOT	Vicenza
ZACCARDI Ida	22-10-1949	Lentella	DOT	Roma
ZANETTI Sergio	27-10-1940	Sarzana	DOT	Firenze

88A4944

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Colli Romani - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Genzano

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1988 i poteri conferiti al dott. Domenico Carnevale, commissario governativo della società cooperativa «Colli Romani - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Genzano (Roma), sono stati prorogati fino al 5 giugno 1989.

88A5166

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche, su rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7672 datato 10 novembre 1988 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A* (tutte per uso veterinario, tranne una per uso umano).

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di registrazione» corrispondenti — in tutte le cifre — ai «numeri di registrazione» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7673 anch'esso datato 10 novembre 1988, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali per uso veterinario comprese nell'allegato *B* limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero — quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero — le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

N. Ord.	Ditta e sede	Specialità medicinale	N. di registrazione	Data
1	Pantox & Burck S.p.a. - Ist. biochim. italo svizzero, sede e domicilio fiscale in Milano, via Beldiletto, 1	*Monofenil* flac. da 25 confetti	16311	23-9-68
2	Les Laboratoires Roussel di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Sivam S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti, 30 (codice fiscale n. 00755950151)	*V-Gonadotropina Corionica uso veterinario* 2 fiale da 5000 u.i. + 2 fiale da 5 cc di solvente	19903	28-5-82
3	Id.	*V-Tarymil uso veterinario* 1 e 60 tubetti 15 g crema	20053	27-12-67
4	Zambon Group S.p.a., sede e domicilio fiscale in Vicenza via della Chimica, 9 (codice fiscale n. 006991950240)	*Panto Bi Vete uso veterinario* flac. 20 ml	18282	22-9-62
5	Cyanmid Italia S.p.a., sede e domicilio fiscale in Catania, XV Strada n. 6/A - Zona industriale (codice fiscale n. 00130300874)	*Acromicina uso veterinario* in tutte le sue preparazioni e confezioni	8634	12-12-61
6	Roussel Uclaf di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Sivam S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti, 30 (codice fiscale n. 00755950151)	*V-Sofra Vitaminizzato uso veterinario* barattolo di g 50 di polvere per uso orale	25012	13-3-84
7	Id.	*V-Hydrocortancyl uso veterinario* flac. sospens. iniett. 5 cc	19852	25-8-62
8	Azienda farmac. italiana S.n.c., sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282 (codice fiscale n. 00718850159)	*Sinergin 5 + 5 uso veterinario* 1 flac. polvere + 1 flac. solvente	18506/2	21-2-63
9	Bayer Italia S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 (codice fiscale n. 05849130157)	*Prolongal uso veterinario* in tutte le sue preparazioni e confezioni	23981	—

N. Ord.	Ditta e sede	Specialità medicinale	N. di registrazione	Data
1	Cifa farmaceutici S.p.a., sede e domicilio fiscale in Torino, via Cervino, 68	*Doxivet uso veterinario* 8 capsule da 50 mg 4 e 12 boli da 1 g	24302 24302/A	2-6-81
2	Prochena S.p.a., sede e domicilio fiscale in Parma, via Manara, 1-*bis*	*Intramicina uso veterinario* flac. iniett. 20 ml	18811	2-6-81/11-11-83
3	Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Pierzoo - Rhone Merieux S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI, 1	*Septival uso veterinario* flac. iniett., a tappo perforabile, da ml 50 e ml 100	23559	30-10-81
4	Vetem S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, viale E. Bezzi, 24	*Uvitriam uso veterinario* 1 flac. 100 ml	23950	16-2-80
5	Id.	*Erbacetina uso veterinario* 1 flac. da 20 ml	17969	31-10-80
6	Id.	*Suanovil 20 uso veterinario* scat. 10 flac. 50 ml e scat. 6 flac. 100 ml soluz. iniett.	21048/B	7-9-85
7	Glaxovet S.p.a., sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 (codice fiscale n. 00968340232)	*Dinolytic uso veterinario* 1 fiala 5 ml - 1 fiala 1 ml	23996	28-7-83

88A5165

MINISTERO DEL TESORO

N. 244

Corso dei cambi del 16 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1299,150	1299,150	1299 —	1299,150	1299,150	1299,15	1296,750	1299,150	1299,150	1299,15
Marco germanico	738 —	738 —	739 —	738 —	738 —	738 —	738,320	738 —	738 —	738 —
Franco francese	215,780	215,780	216,25	215,780	215,780	215,78	215,740	215,780	215,780	215,78
Fiorino olandese	653,060	653,060	654,50	653,060	653,060	653,06	653,300	653,060	653,060	653,06
Franco belga	35,146	35,146	35,20	35,146	35,146	35,14	35,161	35,146	35,146	35,14
Lira sterlina	2357 —	2357 —	2364 —	2357 —	2357 —	2357 —	2354,490	2357 —	2357 —	2357 —
Lira irlandese	1972,750	1972,750	1978 —	1972,750	1972,750	1972 —	1972 —	1972,750	1972,750	—
Corona danese	190,810	190,810	191,25	190,810	190,810	190,81	190,750	190,810	190,810	190,81
Dracma	8,849	8,849	8,90	8,849	—	—	8,856	8,849	8,849	—
E.C.U.	1531,600	1531,600	1536 —	1531,600	1531,600	1531,60	1531,600	1531,600	1531,600	1531,60
Dollaro canadese	1075,100	1075,100	1075 —	1075,100	1075,100	1075,10	1073,600	1075,100	1075,100	1075,10
Yen giapponese	10,433	10,433	10,46	10,433	10,433	10,43	10,431	10,433	10,433	10,43
Franco svizzero	874,750	874,750	876,40	874,750	874,750	874,75	874,750	874,750	874,750	874,75
Scellino austriaco	104,815	104,815	104,80	104,815	104,815	104,81	104,820	104,815	104,815	104,81
Corona norvegese	198,600	198,600	198 —	198,600	198,600	198,60	198,800	198,600	198,600	198,60
Corona svedese	212,490	212,490	212,50	212,490	212,490	212,49	212,500	212,490	212,490	212,49
FIM	312,700	312,700	313,25	312,700	312,700	312,70	312,600	312,700	312,700	—
Escudo portoghese	8,859	8,859	8,88	8,859	8,859	8,85	8,880	8,859	8,859	8,85
Peseta spagnola	11,398	11,398	11,4125	11,398	11,398	11,39	11,400	11,398	11,398	11,39
Dollaro australiano	1100 —	1100 —	1098 —	1100 —	1100 —	1100 —	1099 —	1100 —	1100 —	1100 —

Media dei titoli del 16 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,775
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,550
» 9% » » 1976-91	100,900
» 10% » » 1977-92	100,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,750
» » » 22- 6-1987/91	86,300
» » » 18- 3-1987/94	73,100
» » » 21- 4-1987/94	72,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,900
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	86,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,225
» » » » 16- 8-1985/90	99,175
» » » » 18- 9-1985/90	99,175
» » » » 18-10-1985/90	99,200
» » » » 1-11-1983/90	101,300
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	101,500
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	101,275
» » » » 17- 1-1986/91	99,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,025
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,150
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,075
» » » » 1- 5-1984/91	100,175
» » » » 1- 6-1984/91	100,375
» » » » 1- 7-1984/91	99,725
» » » » 1- 8-1984/91	99,550
» » » » 1- 9-1984/91	99,575
» » » » 1-10-1984/91	99,600
» » » » 1-11-1984/91	99,650
» » » » 1-12-1984/91	99,450
» » » » 1- 1-1985/92	99,800
» » » » 1- 2-1985/92	97,925
» » » » 18- 4-1986/92	96,850
» » » » 19- 5-1986/92	96,250
» » » » 20- 7-1987/92	97,400
» » » » 19- 8-1987/92	97,500
» » » » 1-11-1987/92	97,300
» » » » 1-12-1987/92	97,950
» » » » 18- 6-1986/93	94,900
» » » » 17- 7-1986/93	95,200
» » » » 19- 8-1986/93	94,975
» » » » 18- 9-1986/93	95,225
» » » » 20-10-1986/93	96,100
» » » » 19-12-1986/93	96,500
» » » » 18-11-1987/93	97,875
» » » » 1- 1-1988/93	97 —
» » » » 1- 2-1988/93	96,875
» » » » 1- 3-1988/93	96,875
» » » » 1- 4-1988/93	97,025
» » » » 1- 5-1988/93	98,250
» » » » 1-10-1987/94	97,850
» » » » 1- 2-1985/95	97,650
» » » » 1- 3-1985/95	93,125
» » » » 1- 4-1985/95	93,500
» » » » 1- 5-1985/95	92,750
» » » » 1- 6-1985/95	92,775
» » » » 1- 7-1985/95	94,400
» » » » 1- 8-1985/95	94,325
» » » » 1- 9-1985/95	94,200
» » » » 1-10-1985/95	94,200
» » » » 1-11-1985/95	95,100
» » » » 1-12-1985/95	95,775
» » » » 1- 1-1986/96	95,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,125
» » » » 1- 2-1986/96	94,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	93,900
» » » » 1- 4-1986/96	93,875
» » » » 1- 5-1986/96	93,750
» » » » 1- 6-1986/96	93,750
» » » » 1- 7-1986/96	93,650
» » » » 1- 8-1986/96	93,800
» » » » 1- 9-1986/96	94 —
» » » » 1-10-1986/96	93,675
» » » » 1-11-1986/96	94,500
» » » » 1-12-1986/96	95,675
» » » » 1- 1-1987/97	94,950
» » » » 1- 2-1987/97	94,475
» » » » 18- 2-1987/97	94,425
» » » » 1- 3-1987/97	94,175
» » » » 1- 4-1987/97	93,575
» » » » 1- 5-1987/97	93,575
» » » » 1- 6-1987/97	93,575
» » » » 1- 7-1987/97	93,400
» » » » 1- 8-1987/97	94 —
» » » » 1- 9-1987/97	96,925
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	99,975
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,100
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,325
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,500
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	102,225
» » » 12,50% 1- 1-1990	98,575
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,100
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,800
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,250
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,375
» » » 10,50% 15- 3-1990	97,625
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,575
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,500
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,800
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,675
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,050
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,425
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,375
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,575
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,875
» » » 10,00% 16- 6-1990	98,350
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,575
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,075
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 8-1990	99 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,875
» » » 11,25% 1- 9-1990	99 —
» » » 9,25% 1-10-1990	96,725
» » » 11,50% 1-10-1990	99,725
» » » 9,25% 1-11-1990	96,725
» » » 9,25% 1-12-1990	96,625
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,425
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,475
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,250
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,550
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,475
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,400
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,550
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,650
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,225
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,575
» » » » 1983/90 11,50%	105 —
» » » » 1984/91 11,25%	105,850
» » » » 1987/91 8,75%	99,500
» » » » 1984/92 10,50%	107 —
» » » » 1985/93 9,60%	103,650
» » » » 1985/93 9,75%	103,900
» » » » 1985/93 9,00%	101,025
» » » » 1985/93 8,75%	101,900
» » » » 1986/94 8,75%	101,025
» » » » 1986/94 6,90%	93,700
» » » » 1987/94 7,75%	94,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M16123

N. 245

Corso dei cambi del 19 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1295,60	1295,60	1295,60	1295,60	1295,60	1295,55	1295,50	1295,60	1295,60	1295,50
Marco germanico	736,20	736,20	736 —	736,20	736,20	736,13	736,06	736,20	736,20	736,06
Franco francese	215,40	215,40	215,40	215,40	215,40	215,41	215,43	215,40	215,40	215,43
Fiorino olandese	652,12	652,12	652,50	652,12	652,12	652,21	652,30	652,12	652,12	652,30
Franco belga	35.087	35,087	35,13	35.087	35,087	35,08	35,087	35,087	35,087	35,08
Lira sterlina	2360,50	2360,50	2360 —	2360,50	2360,50	2360,62	2360,75	2360,50	2360,50	2360,75
Lira irlandese	1968,30	1968,30	1968 —	1968,30	1968,30	1968,10	1967,90	1968,30	1968,30	—
Corona danese	190,30	190,30	190,25	190,30	190,30	190,35	190,31	190,30	190,30	190,31
Dracma	8,855	8,855	8,87	8,855	—	—	8,85	8,855	8,855	—
E.C.U.	1530,26	1530,26	1529,60	1530,26	1530,26	1530,15	1530,05	1530,26	1530,26	1530,05
Dollaro canadese	1078,04	1078,04	1079 —	1078,04	1078,04	1078,07	1078,10	1078,04	1078,04	1078,10
Yen giapponese	10,44	10,44	10,435	10,44	10,44	10,44	10,433	10,44	10,44	10,44
Franco svizzero	873,22	873,22	872,50	873,22	873,22	873,11	873,22	873,22	873,22	873 —
Scellino austriaco	104,64	104,64	104,65	104,64	104,64	104,64	104,642	104,64	104,64	104,64
Corona norvegese	198,65	198,65	198,75	198,65	198,65	198,60	198,55	198,65	198,65	198,55
Corona svedese	212,20	212,20	212,25	212,20	212,20	212,49	212,37	212,20	212,20	212,37
FIM	312,70	312,70	312,50	312,70	312,70	312,60	312,52	312,70	312,70	—
Escudo portoghese	8,858	8,858	8,85	8,858	8,858	8,85	8,859	8,858	8.858	8,85
Peseta spagnola	11,395	11,395	11,40	11,395	11,395	11,39	11,398	11,395	11,395	11,39
Dollaro australiano	1109,50	1109,50	1104 —	1109,50	1109,50	1100 —	1108,60	1109,50	1109,50	1100 —

Media dei titoli del 19 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,125
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,550
» 9% » » 1976-91	100,900
» 10% » » 1977-92	101,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,750
» » » 22- 6-1987/91	86,400
» » » 18- 3-1987/94	73,150
» » » 21- 4-1987/94	72,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	85,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,275
» » » » 16- 8-1985/90	99,150
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,200
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	101,450
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	101,350
» » » » 17- 1-1986/91	99,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,125
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,250
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,150
» » » » 1- 5-1984/91	100,200
» » » » 1- 6-1984/91	100,475
» » » » 1- 7-1984/91	99,800
» » » » 1- 8-1984/91	99,600
» » » » 1- 9-1984/91	99,700
» » » » 1-10-1984/91	99,700
» » » » 1-11-1984/91	99,725
» » » » 1-12-1984/91	99,600
» » » » 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	98,895
» » » » 18- 4-1986/92	96,725
» » » » 19- 5-1986/92	96,100
» » » » 20- 7-1987/92	97,400
» » » » 19- 8-1987/92	97,525
» » » » 1-11-1987/92	97,275
» » » » 1-12-1987/92	97,975
» » » » 18- 6-1986/93	94,825
» » » » 17- 7-1986/93	95,150
» » » » 19- 8-1986/93	95,050
» » » » 18- 9-1986/93	95,250
» » » » 20-10-1986/93	96,075
» » » » 19-12-1986/93	96,450
» » » » 18-11-1987/93	97,850
» » » » 1- 1-1988/93	97,025
» » » » 1- 2-1988/93	96,875
» » » » 1- 3-1988/93	96,900
» » » » 1- 4-1988/93	96,925
» » » » 1- 5-1988/93	98,250
» » » » 1-10-1987/94	98,725
» » » » 1- 2-1985/95	97,500
» » » » 1- 3-1985/95	93,175
» » » » 1- 4-1985/95	93,100
» » » » 1- 5-1985/95	92,850
» » » » 1- 6-1985/95	92,900
» » » » 1- 7-1985/95	94,350
» » » » 1- 8-1985/95	94,375
» » » » 1- 9-1985/95	94,225
» » » » 1-10-1985/95	94,250
» » » » 1-11-1985/95	95 —
» » » » 1-12-1985/95	95,800
» » » » 1- 1-1986/96	94,975
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,550
» » » » 1- 2-1986/96	94,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94 —
» » » » 1- 4-1986/96	93,875
» » » » 1- 5-1986/96	93,725
» » » » 1- 6-1986/96	93,750
» » » » 1- 7-1986/96	93,600
» » » » 1- 8-1986/96	93,900
» » » » 1- 9-1986/96	93,875
» » » » 1-10-1986/96	93,675
» » » » 1-11-1986/96	94,475
» » » » 1-12-1986/96	95,675
» » » » 1- 1-1987/97	95,900
» » » » 1- 2-1987/97	94,450
» » » » 18- 2-1987/97	94,475
» » » » 1- 3-1987/97	94,175
» » » » 1- 4-1987/97	93,600
» » » » 1- 5-1987/97	93,575
» » » » 1- 6-1987/97	93,575
» » » » 1- 7-1987/97	93,375
» » » » 1- 8-1987/97	94,050
» » » » 1- 9-1987/97	97 —
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	99,975
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,325
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,500
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,350
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,150
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,725
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,950
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,350
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,450
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,475
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,475
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,750
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,650
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,075
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,400
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,350
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,575
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,900
» » » 10,00% 16- 6-1990	98,325
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,575
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,575
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,825
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,825
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,925
» » » 9,25% 1-10-1990	96,725
» » » 11,50% 1-10-1990	99,700
» » » 9,25% 1-11-1990	96,700
» » » 9,25% 1-12-1990	96,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,425
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,425
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,250
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,400
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,525
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,250
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,775
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,575
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,775
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,150
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,725
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,550
» » » » 1983/90 11,50%	104,900
» » » » 1984/91 11,25%	105,600
» » » » 1987/91 8,75%	99,750
» » » » 1984/92 10,50%	106,550
» » » » 1985/93 9,60%	103,550
» » » » 1985/93 9,75%	103,825
» » » » 1985/93 9,00%	101,100
» » » » 1985/93 8,75%	102 —
» » » » 1986/94 8,75%	100,925
» » » » 1986/94 6,90%	93,550
» » » » 1987/94 7,75%	94,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M19128

N. 246

Corso dei cambi del 20 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1309,550	1309,550	1309,80	1309,550	1309,550	1309,55	1309,470	1309,550	1309,550	1309,55
Marco germanico	736,730	736,730	736,05	736,730	736,730	736,73	736,380	736,730	736,730	736,73
Franco francese	215,500	215,500	215,80	215,500	215,500	215,50	215,470	215,500	215,500	215,50
Fiorino olandese	652,500	652,500	652,90	652,500	652,500	652,50	652,510	652,500	652,500	652,50
Franco belga	35,110	35,110	35,07	35,110	35,110	35,11	35,130	35,110	35,110	35,11
Lira sterlina	2363,700	2363,700	2369 —	2363,700	2363,700	2363,70	2365,830	2363,700	2363,700	2363,70
Lira irlandese	1967,900	1967,900	1968 —	1967,900	1967,900	1967,90	1967,300	1967,900	1967,900	—
Corona danese	190,470	190,470	190,70	190,470	190,470	190,47	190,480	190,470	190,470	190,47
Dracma	8,868	8,868	8,87	8,868	—	—	8,870	8,868	8,868	—
E.C.U.	1530,500	1530,500	1531 —	1530,500	1530,500	1530,50	1530,600	1530,500	1530,500	1530,50
Dollaro canadese	1089,800	1089,800	1092 —	1089,800	1089,800	1089,80	1089 —	1089,800	1089,800	1089,80
Yen giapponese	10,455	10,455	10,46	10,455	10,455	10,45	10,463	10,455	10,455	10,45
Franco svizzero	871,260	871,260	871 —	871,260	871,260	871,26	871,160	871,260	871,260	871,26
Scellino austriaco	104,670	104,670	104,65	104,670	104,670	104,67	104,660	104,670	104,670	104,67
Corona norvegese	198,530	198,530	198,80	198,530	198,530	198,53	198,650	198,530	198,530	198,53
Corona svedese	212,820	212,820	212,50	212,820	212,820	212,82	212,700	212,820	212,820	212,82
FIM	313,450	313,450	313,10	313,450	313,450	313,45	313,500	313,450	313,450	—
Escudo portoghese	8,874	8,874	8,87	8,874	8,874	8,87	8,876	8,874	8,874	8,87
Peseta spagnola	11,382	11,382	11,40	11,382	11,382	11,38	11,400	11,382	11,382	11,38
Dollaro australiano	1111 —	1111 —	1114 —	1111 —	1111 —	1111 —	1112 —	1111 —	1111 —	1111 —

Media dei titoli del 20 dicembre 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	74,125
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,550
» 9% » » 1976-91	100,900
» 10% » » 1977-92	101,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,675
» » » 22- 6-1987/91	86,400
» » » 18- 3-1987/94	73 —
» » » 21- 4-1987/94	72,275
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,825
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,625
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	85,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,300
» » » » 16- 8-1985/90	99,225
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,250
» » » » 1-11-1983/90	101,375
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	101,575
» » » » 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	101,450
» » » » 17- 1-1986/91	99,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,300
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,250
» » » » 18- 3-1986/91	99,125
» » » » 1- 4-1984/91	100,250
» » » » 1- 5-1984/91	100,250
» » » » 1- 6-1984/91	100,575
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	99,650
» » » » 1- 9-1984/91	99,825
» » » » 1-10-1984/91	99,825
» » » » 1-11-1984/91	99,900
» » » » 1-12-1984/91	99,675
» » » » 1- 1-1985/92	99,750
» » » » 1- 2-1985/92	98,050
» » » » 18- 4-1986/92	96,675
» » » » 19- 5-1986/92	96,275
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	97,525
» » » » 1-11-1987/92	97,275
» » » » 1-12-1987/92	97,975
» » » » 18- 6-1986/93	94,725
» » » » 17- 7-1986/93	95,050
» » » » 19- 8-1986/93	95,150
» » » » 18- 9-1986/93	95,025
» » » » 20-10-1986/93	96,225
» » » » 19-12-1986/93	96,575
» » » » 18-11-1987/93	97,600
» » » » 1- 1-1988/93	97 —
» » » » 1- 2-1988/93	96,875
» » » » 1- 3-1988/93	96,950
» » » » 1- 4-1988/93	96,825
» » » » 1- 5-1988/93	98,275
» » » » 1-10-1987/94	97,650
» » » » 1- 2-1985/95	97,425
» » » » 1- 3-1985/95	93,175
» » » » 1- 4-1985/95	93,200
» » » » 1- 5-1985/95	92,875
» » » » 1- 6-1985/95	92,950
» » » » 1- 7-1985/95	94,250
» » » » 1- 8-1985/95	94,300
» » » » 1- 9-1985/95	94,200
» » » » 1-10-1985/95	94,275
» » » » 1-11-1985/95	95 —
» » » » 1-12-1985/95	95,700
» » » » 1- 1-1986/96	94,900
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,900
» » » » 1- 2-1986/96	94,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,125
» » » » 1- 4-1986/96	93,875
» » » » 1- 5-1986/96	93,775
» » » » 1- 6-1986/96	93,700
» » » » 1- 7-1986/96	93,575
» » » » 1- 8-1986/96	93,950
» » » » 1- 9-1986/96	93,800
» » » » 1-10-1986/96	93,675
» » » » 1-11-1986/96	94,500
» » » » 1-12-1986/96	95,625
» » » » 1- 1-1987/97	94,950
» » » » 1- 2-1987/97	94,525
» » » » 18- 2-1987/97	94,500
» » » » 1- 3-1987/97	94,125
» » » » 1- 4-1987/97	93,600
» » » » 1- 5-1987/97	93,575
» » » » 1- 6-1987/97	93,475
» » » » 1- 7-1987/97	93,650
» » » » 1- 8-1987/97	93,975
» » » » 1- 9-1987/97	96,975
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100 —
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,200
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,375
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,500
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,375
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,475
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,250
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,575
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,875
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,550
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,550
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,475
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,725
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,700
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,075
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,350
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,575
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,800
» » » 10,00% 16- 6-1990	98,325
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,625
» » » 10,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,125
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,850
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,900
» » » 9,25% 1-10-1990	96,775
» » » 11,50% 1-10-1990	99,750
» » » 9,25% 1-11-1990	96,675
» » » 9,25% 1-12-1990	96,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,400
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,400
» » » 9,25% 1- 2 1992	94,350
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,275
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,750
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,500
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,800
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,625
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,600
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,300
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,175
» » » » 1983/90 11,50%	104,925
» » » » 1984/91 11,25%	105,725
» » » » 1987/91 8,75%	99,800
» » » » 1984/92 10,50%	106,050
» » » » 1985/93 9,60%	103,375
» » » » 1985/93 9,75%	103,950
» » » » 1985/93 9,00%	101,150
» » » » 1985/93 8,75%	101,850
» » » » 1986/94 8,75%	100,775
» » » » 1986/94 6,90%	93,200
» » » » 1987/94 7,75%	94,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88A20128

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante: «Finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988).

Nelle premesse al decreto-legge citato in epigrafe, dove è scritto: «Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, *di concerto con il* Ministro del tesoro», leggasi: «Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri *e del* Ministro del tesoro»

89A0017

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1987, concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 30 giugno 1988).

Al decreto citato in epigrafe, alle sottoindicate pagine della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 14:

1ª colonna, 59ª riga, dove è scritto: «... fondamentali *meccanismo dei* fenomeni biologici normali ...» leggasi: «... fondamentali *meccanismi di fenomeni* biologici normali ...»

2ª colonna, 46ª riga, dove è scritto: «biofisica e tecnologie *biochimiche* (corso integrato):», leggasi: «biofisica e tecnologie *biomediche* (corso integrato):»;

2ª colonna, 38ª riga, dove è scritto: «anatomia *patologia* cardiovascolare.», leggasi: «anatomia *patologica* cardiovascolare.»;

alla pag. 18, alla 1ª colonna: tra le righe 34 e 35 prima di «educazione sanitaria» deve intendersi aggiunto: *«economia sanitaria»*

88A5173

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità europee*:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***